

NOTIZIARIO N. 34 - 22 LUGLIO 2020

AFFARI GENERALI



«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»: testo del decreto-legge 16/07/2020, n. 76.

pag. 3



«Decreto Rilancio»: testo del d.l. n. 34/2020 coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

pag. 4

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Bandi della Camera di Commercio di Ravenna a sostegno delle imprese in risposta all'emergenza economica. pag. 5
- ◆ Bandi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini per la ripresa in sicurezza a seguito dell'emergenza Covid-19. pag. 12
- ◆ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020. pag. 13
- ◆ Ordinanza 144 Regione Emilia-Romagna del 13 luglio 2020, misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. pag. 17

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Cassa integrazione guadagni in deroga: istruzioni INPS dopo il varo dei d.l. n. 34 e n. 52 del 2020. pag. 29
- ◆ Assegno nucleo familiare: nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens e di controllo degli importi conguagliati dai datori di lavoro. pag. 37
- ◆ Assegno ordinario erogato dal Fis: istruzioni INPS sulla dichiarazione semplificata con causale "Covid-19" del periodo fruito. pag. 39
- ◆ Aziende plurilocalizzate e Cig in deroga: istruzioni INPS sulle modalità di presentazione delle domande. pag. 41
- ◆ Misure a sostegno del reddito e in materia di trattamenti di integrazione salariale: istruzioni INPS dopo il varo del d.l. 16/06/20, n. 52. pag. 43
- ◆ Beneficiari dell'assegno ordinario (per Covid-19) a carico del Fis e dei fondi bilaterali: istruzioni INPS sulla concessione dell'assegno per il nucleo familiare. pag. 59
- ◆ Contributi previdenziali e assistenziali: istruzioni INPS sulla ripresa dei versamenti. pag. 63
- ◆ Congedo indennizzato dei genitori per la cura dei minori e estensione dei permessi retribuiti di cui alla Legge n. 104/1992: istruzioni INPS sulle modifiche apportate dal decreto-legge n. 34/2020. pag. 71
- ◆ Congedo Covid-19 per la cura dei minori: possibile fruirlo fino al 31 agosto 2020 e anche in modalità oraria, a seguito della conversione in legge del d.l. «Rilancio». pag. 84
- ◆ Trattamenti di integrazione salariale per Covid-19 e nuova disciplina decadenziale: chiarimenti INPS. pag. 85
- ◆ Tfr - indice di rivalutazione di giugno 2020. pag. 88



In occasione della
**Festa del Patrono di Ravenna
del 23 luglio 2020**
gli uffici dell'Associazione
**resteranno chiusi anche il giorno
24 luglio 2020**

OGGETTO: **«MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE» – TESTO DEL DECRETO-LEGGE 16/07/2020, N. 76**

Sul Supplemento Ordinario n. 24 alla «Gazzetta Ufficiale» 16/07/20, n. 178 è stato pubblicato il d.l. 16/07/2020, n. 76 (cd «decreto semplificazione»), recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, entrato in vigore il 17 luglio scorso e di cui qui sotto riportiamo:

- a) il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri nel quale sono sintetizzate le misure adottate nei seguenti “*quattro ambiti principali*”:
- contratti pubblici e edilizia;
 - procedimenti e responsabilità;
 - sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale;
 - attività di impresa, ambiente e green economy;
- b) il testo, accessibile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

OGGETTO: **«DECRETO RILANCIO» - TESTO DEL D.L. N. 34/2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 LUGLIO 2020, N. 77**

Nel Supplemento ordinario n. 25 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 180 del 18 luglio scorso è stato pubblicato il testo del d.l. 19/05/20, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), coordinato con la legge di conversione 17/07/20, n. 77, il cui testo è accessibile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Giova segnalare che nel Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» del prossimo 29 luglio il provvedimento di cui si tratta verrà ripubblicato, corredato delle relative note.

OGGETTO: **BANDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA ECONOMICA**

La Camera di Commercio di Ravenna ha comunicato in data 16 luglio l'attivazione di 3 bandi per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che si attiveranno rispettivamente il 21, 22 e 23 settembre prossimi.

Tre gli ambiti di intervento, per i quali l'Ente Camerale ha stanziato più di mezzo milione di euro:

- **TURISMO:** interventi relativi alla messa in sicurezza delle strutture turistico - ricettive sui temi della pulizia e della sanificazione, dell'offerta dei servizi turistici, della logistica, della formazione del personale e della comunicazione e promozione;
- **FORMAZIONE E COMPETENZE STRATEGICHE:** interventi di informazione e formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alle indicazioni post emergenza;
- **INNOVAZIONE TECNOLOGICA:** interventi di diffusione della cultura e della pratica digitale nelle imprese ed utilizzo di servizi o soluzioni anche al fine di implementare modelli di business legati a tecnologie 4.0 o green oriented.

La domanda di contributo, completa della documentazione di spesa, andrà presentata con procedura telematica e firma digitale a partire dal 21 settembre prossimo e le risorse saranno erogate entro la fine dell'anno.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet: www.ra.camcom.gov.it

Si riportano di seguito le schede informative specifiche relative agli ambiti di intervento.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it



BANDO PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA DEL SETTORE TURISMO

Cos'è	<p>La Camera di commercio, nel quadro degli interventi straordinari per il rilancio del sistema economico territoriale, intende sostenere il rilancio e la ripartenza in sicurezza del settore turistico fondamentale per l'economia del territorio.</p> <p>Ambiti di intervento:</p> <p>A. Mettere in sicurezza le strutture turistiche - sui temi della pulizia e sanificazione, dell'offerta dei servizi turistici, della gestione degli aspetti logistici e del personale e della riduzione dei rischi;</p> <p>B. Formare il personale addetto ai servizi turistici in merito alle misure per la sicurezza;</p> <p>C. Gestire le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione rafforzando l'elemento reputazionale dell'impresa.</p>
Risorse finanziarie	200.000 Euro
A chi si rivolge?	<p>Alle micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia di Ravenna (di cui ai requisiti generali) appartenenti ai settori:</p> <ul style="list-style-type: none">● strutture ricettive alberghiere (articolo 4, comma 6, legge regionale n. 16/2004) codice Ateco 55.1● strutture ricettive all'aria aperta (articolo 4, comma 7, legge regionale n. 16/2004) codice Ateco 55.3● gli stabilimenti balneari e le strutture balneari (con concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa ai sensi del Codice Navigazione e della legge regionale n. 9/2002) codice Ateco 93.29.2● gli stabilimenti termali (articolo 3 della legge n. 323/2000) codice Ateco 96.04.2
Caratteristiche ed intensità del contributo	<p>I contributi hanno un importo unitario massimo di euro 5.000,00, non possono superare il 60% delle spese ammissibili, che non potranno essere inferiori ad euro 1.000. Per le imprese in possesso del rating di legalità: premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto del de minimis.</p>
Spese ammissibili	<p>Sono ammesse le seguenti spese, al netto dell'IVA, fatturate e pagate tra il 1 febbraio 2020 e il giorno di invio della domanda (bando a fase unica):</p> <p>Per la linea di intervento A)</p> <ul style="list-style-type: none">● Servizi di consulenza per la definizione e l'implementazione di un Piano di azione Covid-19 che formalizzi tutte le procedure nonché i materiali e le risorse necessarie alla sua realizzazione e per

	<p>l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interventi di messa in sicurezza; ● Servizi di consulenza per l'organizzazione degli spazi, della logistica e l'informazione; <p>Per la linea di intervento B)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Servizi di consulenza per la definizione e l'implementazione di azioni formative rivolte al personale sulle misure protettive e di sicurezza ed altre competenze strategiche necessarie alla ripartenza e al rilancio delle attività; <p>Per la linea di intervento C)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Servizi di consulenza per riavviare e ripristinare strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione.
Quando e come presentare la domanda	<p>A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 23 /09/2020 e fino al 09/10/2020. Oltre al modello base generato dal sistema vanno inseriti gli allegati obbligatori previsti dal bando.</p>
Criteri valutazione delle domande	<p>Ordine cronologico di presentazione della domanda. Nella formulazione della graduatoria si darà priorità, fino alla concorrenza del 50% dello stanziamento complessivo, alle strutture ricettive di cui ai codici ateco (55.1 e 55.3)</p>



BANDO PER LA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMPETENZE STRATEGICHE PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA

Cos'è	La Camera di commercio intende promuovere e favorire, per il tramite di contributi a fondo perduto, lo sviluppo delle competenze e l'apprendimento continuo del capitale umano delle micro, piccole e medie imprese ravennati. La misura prevede contributi per azioni di investimenti in informazione/formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza.
Risorse finanziarie	135.000 euro
A chi si rivolge?	Alle micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia di Ravenna di tutti i settori economici
Caratteristiche ed intensità del contributo	I contributi hanno un importo unitario massimo di euro 5.000,00 , non possono superare il 60% delle spese ammissibili, che non potranno essere inferiori ad euro 1.000. Per le imprese in possesso del rating di legalità: premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto del de minimis.
Spese ammissibili	Sono ammesse a contributo le seguenti spese, per informazione e formazione in tema di sicurezza e competenze strategiche , al netto dell'IVA, integralmente fatturate e pagate tra il 1 febbraio 2020 e il giorno di invio della domanda di contributo (bando a fase unica) : <ol style="list-style-type: none">1. Servizi di consulenza per assicurare l'attivazione e il mantenimento delle nuove procedure di sicurezza sanitaria nelle imprese, comprese attrezzature e dispositivi necessari e per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della ulteriore documentazione di cui al D. Lgs. 81/20082. Realizzazione di materiali informativi, sia digitali che fisici, per introdurre e/o aggiornare la segnaletica inerente le prescrizioni normative e sanitarie3. Servizi di consulenza per innovare l'organizzazione e la gestione del lavoro e dei processi;4. Azioni di formazione del personale per la sicurezza e per la crescita di competenze strategiche post emergenza (es. strategie commercializzazione, vendita online, ecc..)
Quando e come presentare la domanda	A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 21/09/2020 e fino al 9/10/2020 . Oltre al modello base generato

	dal sistema vanno inseriti gli allegati obbligatori previsti dal bando.
Criteri valutazione delle domande	Ordine cronologico di presentazione della domanda.

Camera di Commercio
Industria Artigianato
Agricoltura di Ravenna
V.le L.C. Farini, 14 – 48121 Ravenna
Tel. +39.0544.481311 – Fax +39.0544.481500

P.I. e C.F. 00361270390
Sito Web: www.ra.camcom.gov.it
Mail: camera.ravenna@ra.camcom.it
Pec:
protocollo@ra.legalmail.camcom.it



**BANDO PER TECNOLOGIE E SOLUZIONI DIGITALI PER LA RIPARTENZA
VOUCHER I4.0**

Cos'è	<p>La Camera di commercio intende promuovere e favorire la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese ravennati attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui suoi benefici;• l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, anche al fine dell'implementazione di modelli di business derivanti dall'applicazione di tecnologie 4.0. e <i>green oriented</i>.
Risorse finanziarie	175.000,00 euro
A chi si rivolge?	Alle MPMI con sede e/o unità locale nella provincia di Ravenna di tutti i settori economici
Caratteristiche ed intensità del contributo	I contributi hanno un importo unitario massimo di euro 5.000,00 , non possono superare il 60% delle spese ammissibili, che non potranno essere inferiori ad euro 1.000. Per le imprese in possesso del rating di legalità: premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto del de minimis.
Spese ammissibili	Servizi di consulenza e formazione e/o acquisto di beni e servizi strumentali rispetto ai seguenti ambiti tecnologici: <ul style="list-style-type: none">▪ Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:<ul style="list-style-type: none">a) robotica avanzata e collaborativa;b) interfaccia uomo-macchina;c) manifattura additiva e stampa 3D;d) prototipazione rapida;e) internet delle cose e delle macchine;f) cloud, fog e quantum computing;g) cyber security e business continuity;h) big data e analytics;i) intelligenza artificiale;j) blockchain;k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);l) simulazione e sistemi cyberfisici;m) integrazione verticale e orizzontale;n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per

	<p>l'ottimizzazione della supply chain;</p> <p>o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);</p> <p>p) sistemi di e-commerce;</p> <p>q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;</p> <p>r) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;</p> <p>s) connettività a Banda Ultralarga</p> <p><input type="checkbox"/> Con eventuale aggiunta delle seguenti tecnologie, purché propedeutiche o complementari a quelle dell'Elenco 1:</p> <p>a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;</p> <p>b) sistemi fintech;</p> <p>c) sistemi EDI, electronic data interchange;</p> <p>d) geolocalizzazione;</p> <p>e) tecnologie per l'in-store customer experience;</p> <p>f) system integration applicata all'automazione dei processi;</p> <p>g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);</p> <p>h) programmi di digital marketing.</p> <p>Le spese, al netto dell'IVA, devono essere integralmente fatturate e pagate tra il 1 febbraio 2020 e il giorno di invio della domanda di contributo (bando a fase unica). NB. Ci si può avvalere esclusivamente delle tipologie di fornitori di cui all'elenco indicato nel bando.</p>
<p>Quando e come presentare la domanda</p>	<p>A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 22/09/2020 e fino al 09/10/2020. Oltre al modello base generato dal sistema vanno inseriti gli allegati obbligatori previsti dal bando.</p>
<p>Criteri valutazione delle domande</p>	<p>Ordine cronologico di presentazione della domanda. Nella formulazione della graduatoria verrà data priorità alle imprese che non hanno usufruito precedentemente dei voucher digitali I4.0 in relazione ai bandi 2017, 2018 e 2019.</p>

OGGETTO: **BANDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA E RIMINI PER LA RIPRESA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19**

La Camera di Commercio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), con delibera della Giunta n. 65 del 7/7/2020, ha stabilito l'assegnazione di contributi per supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese, sostenere il cambiamento dei modelli di business e organizzativi imposto dal COVID-19 per un adeguato rilancio produttivo.

L'Ente Camerale ha previsto 4 ambiti di intervento:

- **Sicurezza per la ripartenza:** Contributi/voucher per acquisti di beni e servizi finalizzati all'adeguamento ai protocolli di sicurezza, al distanziamento sociale, alla riorganizzazione delle attività, degli accessi e degli spazi aziendali;
- **Formazione sicurezza:** Contributi/voucher per azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza;
- **Formazione smart working:** Contributi/voucher per azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working
- **Formazione competenze strategiche:** Contributi per azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza: marketing digitale, nuovi canali commerciali on line.

Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del titolare/legale rappresentante, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 dell' 03/08/2020 alle ore 21:00 del 30/09/2020.

Tutte le spese dovranno essere inerenti a oneri di competenza dell'anno 2020 e documentate da fatture emesse a partire dall'01/02/2020 al 30/11/2020, nonchè regolarmente pagate e quietanzate entro la data di trasmissione della rendicontazione.

Ulteriori informazioni sono riportate al link di seguito, contenente le specifiche del bando:

https://www.romagna.camcom.it/orientamento-alternanza-e-placement/bandi-e-contributi/bando-per-la-ripresa-delle-attivit -in-sicurezza-a-seguito-dellemergenza-covid-19/index.htm?ID_D=8503

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it

OGGETTO: **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 LUGLIO 2020**

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il D.P.C.M. 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del D.P.C.M. 11 giugno 2020. Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

Dal punto di vista pratico sono stati in minima parte aggiornati gli allegati al D.P.C.M., dunque le linee guida per lo svolgimento di attività commerciali e professionali e per il contenimento dell'epidemia in materia di trasporto pubblico.

Dal punto di vista della vita quotidiana, è confermato fino al 31 luglio l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso, e all'aperto dove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Si rinnova anche il divieto di assembramento, che vale sia per i singoli cittadini che per locali e attività, che saranno multate e anche chiuse in caso di mancato rispetto delle regole. In ambito lavorativo, sono confermate le misure di sicurezza straordinarie che vanno dalla sanificazione al rispetto dei protocolli, la distanza di almeno 1 metro sempre e comunque, ed il ricorso allo smart working ove possibile.

Si riporta di seguito il testo del Decreto i cui allegati sono consultabili al link:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200714_allegati.pdf

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visti i verbali n. 88, 89, 90 e 91 di cui rispettivamente alle sedute del 12, 16, 22 e 23 giugno 2020, nonché i verbali n. 92 e 94 di cui rispettivamente alle sedute del 1, 2 e 7 luglio 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, trasmesse in data 11 giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, come aggiornate in data 9 luglio 2020 e trasmesse in pari data;

Ritenuto di prorogare, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ivi comprese quelle di cui ai relativi allegati, nonché di confermare, sino alla medesima data, le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

Ritenuto, altresì, di aggiornare gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recanti rispettivamente "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative*" e "*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico*";

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
2. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020, richiamate in premessa.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 14 luglio 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

OGGETTO: **ORDINANZA 144 REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 13 LUGLIO 2020, MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19**

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato in data 13 luglio 2020 un'ordinanza che, al fine di rafforzare il più possibile il controllo e la prevenzione di nuovi contagi da Covid-19 in alcuni ambiti che negli ultimi giorni hanno registrato focolai, o rischi di focolai anche a livello extraregionale, disciplina alcune misure per la gestione dell'emergenza.

Il provvedimento è articolato nei seguenti punti:

- Tutti i lavoratori dei comparti della logistica e della lavorazione carni saranno sottoposti a tamponi naso-faringei da parte del Servizio Sanitario Regionale entro il 7 agosto p.v.;
- Tutti coloro che arrivano da paesi extra Schengen saranno sottoposti a doppio tampone naso-faringeo;
- Verranno rafforzate le verifiche sul rispetto dell'isolamento fiduciario, con la possibilità di attivare soluzioni alternative come gli alberghi in caso di contesti abitativi inadeguati
- Chi visita degenti in ospedale o in strutture residenziali per anziani e persone con disabilità dovrà fornire un'autodichiarazione sul fatto di non essere in quarantena o isolamento fiduciario, e di non essere rientrato da meno di 14 giorni da Paesi soggetti alle limitazioni degli spostamenti.

Si allega il testo integrale dell'ordinanza.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente DECRETO

Num. 144 del 13/07/2020 BOLOGNA

Proposta: PPG/2020/151 del 10/07/2020

Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: ORLANDO ANDREA espresso in data 13/07/2020

Parere di regolarità amministrativa di Merito: ORLANDO ANDREA espresso in data 13/07/2020

Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO

Responsabile del procedimento: Andrea Orlando

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Richiamati i propri Decreti:

n. 34 del 12 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 36 del 15 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina";

n. 39 del 16 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020";

n. 43 del 20 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";

n. 49 del 25 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;

n. 57 del 3 aprile 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata";

n. 58 del 4 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 61 dell'11 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 66 del 22 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020";

n. 69 del 24 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina";

n. 70 del 27 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie";

n. 73 del 28 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 74 del 30 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 75 del 6 maggio 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive.";

n. 82 del 17 maggio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 84 del 21 maggio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 87 del 23 maggio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 94 del 30 maggio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 95 del 1 giugno 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito ai centri estivi";

n.98 del 6 giugno 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 109 del 12 giugno 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle attività estive fascia 9 - 36 mesi";

n. 113 del 17 giugno 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 120 del 25 giugno 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 137 del 3 luglio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

Visto il Decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020;

Considerato che:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
- le Regioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
- l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Ritenuto che l'emergenza COVID-19 nella attuale fase ha evidenziato un rischio aumentato in alcune tipologie di ambienti di lavoro, in particolare nel settore della logistica e della lavorazione carni tanto nella nostra regione quanto in altri contesti territoriali;

Ritenuto necessario al fine di contribuire alla prevenzione di focolai e alla possibile diffusione del virus prevedere misure specifiche ed ulteriori relativamente a tutte le aziende che operano nel settore della logistica e della lavorazione carni;

Considerato che il maggior rischio nel settore lavorazione carni rispetto ad altri sia legato al contagio fra persone in relazione alle caratteristiche della lavorazione e non alle carni;

Ritenuto altresì opportuno rafforzare una serie di misure ed azioni di sanità pubblica per contrastare e contenere l'epidemia da SARS-CoV-2 negli ospedali e nelle residenze e in relazione ai soggetti che rientrano o arrivano da paesi diversi da quelli indicati dall'art. 6 comma 1 del DPCM 11 giugno;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. I Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, rafforzano le azioni di sanità pubblica per contrastare e contenere l'epidemia da SARS-CoV-2 come di seguito indicato:
 - Intensificano la sorveglianza sanitaria dei soggetti che ai sensi degli artt. 4,5 e 6 del DPCM 11 giugno 2020 sono soggetti, a seguito di rientro o arrivo in Italia da paesi extra Schengen, all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria; in tali casi i Dipartimenti di Sanità Pubblica effettuano un tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-Cov-2 all'arrivo dei soggetti e, in caso di negatività, un secondo tampone a distanza di 7 giorni e comunque prima della conclusione dell'isolamento fiduciario;
 - Rafforzano ogni collaborazione istituzionale, sia all'interno dei luoghi di lavoro che in altri contesti, per garantire il rispetto dell'obbligo di notifica di cui all'art. 4 del DPCM 11 giugno e del conseguente isolamento fiduciario;
 - Rafforzano gli interventi di verifica dell'adeguatezza delle condizioni in cui si svolge l'isolamento fiduciario, ai sensi dell'articolo sopra citato, o la quarantena per i contatti stretti di casi COVID-19 accertati. Laddove necessario, per motivi di inadeguatezza dei contesti abitativi o di scarsa affidabilità rispetto all'osservanza delle misure igienico-sanitarie, comportamentali e di isolamento sociale, attivano soluzioni alternative presso strutture alberghiere appositamente individuate;
 - Rafforzano la vigilanza sul rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del SARS-Cov-

2, previste dal Protocollo nazionale di cui all'allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020, nei settori lavorativi a maggior rischio di trasmissione dell'infezione. Tenuto conto dei settori lavorativi in cui si sono sviluppati recentemente focolai di infezione che hanno coinvolto un numero rilevante di lavoratori, la vigilanza sarà mirata in particolare ai settori della logistica, della lavorazione carni con particolare riferimento alla macellazione, ad altre attività a maggior rischio anche per la presenza contemporanea di imprese in appalto. Per la realizzazione della vigilanza, rafforzano la collaborazione nell'ambito dei tavoli istituzionali presenti territorialmente con la finalità di coordinare gli interventi di controllo;

- Realizzano, con la collaborazione operativa degli altri settori aziendali interessati, laboratori e personale per l'esecuzione dei prelievi, lo screening di tutti i lavoratori che operano in Azienda, siano essi dipendenti o operatori che dipendono da altre aziende in appalto, entro il 7 agosto 2020. Lo screening viene eseguito con test molecolare su tampone nasofaringeo. Le attività di screening sono integrate a quelle di sorveglianza;

2. I datori di lavoro coinvolti hanno l'obbligo di collaborare a tutti i livelli per la realizzazione dello screening di tutti i lavoratori che operano in azienda, siano essi dipendenti o operatori che dipendono da altre aziende in appalto. Devono pertanto fornire prontamente gli elenchi degli operatori, collaborare alla organizzazione dell'attività di screening, mettere in campo prontamente ogni intervento richiesto o prescritto;
3. A far data dal 14 luglio 2020 le visite in ospedale ai degenti e le visite in strutture residenziali per anziani e disabili, da parte di familiari o altri soggetti, sono consentite previa presentazione di un'autodichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposti al regime della quarantena o dell'isolamento fiduciario, né di essere rientrati da meno di 14 giorni da paesi extra UE e/o extra Schengen, di cui all'art. 6 comma 2 del DPCM 11 giugno 2020, per i quali è previsto l'isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l'arrivo in Italia;
4. Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13, della L. n. 689/1981;
5. La presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al

Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/151

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/151

IN FEDE

Andrea Orlando

OGGETTO: **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**
ISTRUZIONI INPS DOPO IL VARO DEI D.L. N. 34 E N. 52 DEL 2020

Il d.l. 19/05/20, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27 e 29 del 2020), recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ha modificato, estendendole, le misure in materia di ammortizzatori sociali previste dal d.l. 17/03/20, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA 11 e 12 del 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020).

Successivamente, il d.l. 16/06/20, n. 52 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 32/2020) ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale, che hanno interessato anche i trattamenti in deroga.

In conseguenza del susseguirsi di tali interventi legislativi, l’INPS con:

- la circolare 15/07/20, n. 86, ha illustrato come segue le novità apportate dai decreti-legge n. 34 e n. 52 del 2020 all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD);
- con il messaggio 15/07/20, n. 2825, ha fornito le indicazioni relative ad alcuni profili gestionali inerenti i trattamenti in deroga, riportate più sotto.

CIRCOLARE INPS 15 LUGLIO 2020, N. 86

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

L’art. 70 del d.l. n. 34/2020 ha modificato l’art. 22 del d.l. n. 18/2020, estendendo il periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga cui possono accedere i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il novellato art. 22 prevede che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane (tredici per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove (tredici per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.) settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo «*Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” autorizzato dall’Istituto*».

ULTERIORE PERIODO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Il medesimo art. 22, così come modificato dal citato art. 70 del d.l. n. 34/2020, prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di

trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi esclusivamente all'interno del periodo 1 settembre 2020 – 31 ottobre 2020.

Nella previsione originaria del d.l. n. 34/2020, soltanto i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, potevano accedere al trattamento di CIGD, per le predette quattro settimane, anche per periodi con decorrenza antecedente all'1 settembre 2020, a condizione che gli stessi avessero interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente autorizzate.

MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 16 GIUGNO 2020, N. 52

Successivamente, sulla materia è intervenuto il d.l. n. 52/2020, che ha introdotto una serie di disposizioni speciali relativamente ai trattamenti di integrazione salariale.

In particolare, l'art. 1, comma 1, di tale decreto ha stabilito che – in deroga a quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 22 del d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni – tutti i datori di lavoro (e non soltanto, quindi, quelli dei settori sopra indicati) che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (diciotto per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti all'1 settembre 2020.

Resta ferma la durata massima complessiva di diciotto settimane (ventidue per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.) considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 18/2020 e dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 52/2020.

Con il decreto interministeriale n. 9 del 2020 (art. 3, comma 1, lett. C - CONFIMI ROMAGNA NEWS 33/2020, N.d.R.) sono state assegnate all'INPS risorse per 900 milioni di euro, cui si aggiungeranno le ripartizioni dedicate alla CIGD stanziata dall'art. 1, comma 1, del d.l. 52/2020. L'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'Istituto non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Riguardo agli **accordi sindacali** previsti dal comma 1 dell'art. 22 del d.l. n. 18/2020, nel testo novellato dal d.l. n. 34/2020, si precisa che **sono esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti**, avendo il nuovo testo soppresso la dispensa dall'accordo per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza a provvedimenti d'urgenza.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare (ANF), ove spettanti. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Per il trattamento in deroga, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro (pari a 90 giornate, N.d.R.), previsto dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, né è dovuto il contributo addizionale, di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo (CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015, N.d.R.).

DESTINATARI

La cassa integrazione in deroga si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano

applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.

In linea con gli orientamenti del ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. la circolare n. 8/2020, riportata su CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020, N.d.R.), in considerazione dell'eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l'integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all'art. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale "COVID-19 nazionale" alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere a un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale" (a titolo meramente esemplificativo le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo con forza occupazionale superiore ai 50 dipendenti nel semestre precedente).

Restano, invece, esclusi dall'applicazione della misura i datori di lavoro domestico.

LAVORATORI BENEFICIARI

Possono accedere al trattamento in deroga i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, a eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020.

Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Riguardo ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, sono ammesse al trattamento in deroga tutte e tre le tipologie previste dall'art. 41, comma 2, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (CONFIMI RAVENNA NEWS 14/2015, N.d.R.).

Possono essere parimenti destinatari della misura i lavoratori a domicilio anche se occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale alternativo (FSBA), in quanto esclusi dalle tutele del medesimo Fondo.

Sono ammessi al trattamento anche i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, iscritti all'INPGI. Al riguardo si osserva che l'art. 193 del d.l. n. 34/2020 ha regolamentato le modalità di trasferimento della contribuzione figurativa all'INPGI, prevedendo che, con cadenza mensile, l'INPS trasmetta l'elenco dei beneficiari dei trattamenti in deroga all'INPGI che, entro il mese successivo, gli invia la rendicontazione necessaria al fine di ottenere gli importi relativi alla contribuzione figurativa da accreditare ai lavoratori cui è stato riconosciuto il trattamento di integrazione salariale in deroga.

Possono accedere alla prestazione in deroga anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. n. 81/2015, occupati alla data del 25 marzo 2020, e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti (cfr. la circolare INPS n. 47/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 16/2020, N.d.R.).

TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA A SEGUITO DI REVOCA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO INTIMATO DAL 23 FEBBRAIO AL 17 MARZO 2020

Nell'ambito delle novità apportate dal d.l. n. 34/2020 all'impianto normativo in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si evidenzia che l'art. 80 di tale decreto, nel modificare l'art. 46 del d.l. n. 18/2020, ha aggiunto il comma 1-bis (CONFIMI ROMAGNA NEWS 30/2020, N.d.R.).

La nuova disposizione prevede: *“il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”*

Riguardo all'operatività della norma, stante il richiamo operato dal legislatore alle misure di cui agli articoli dal 19 a 22 del d.l. n. 18/2020, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGD, potranno presentare domande, autonome o integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle settimane complessivamente spettanti.

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA “EMERGENZA COVID-19” AUTORIZZATO DALL'INPS

L'art. 71, comma 1, del d.l. n. 34/2020 ha inserito al d.l. n. 18/2020 gli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies.

In particolare, il primo comma dell'art. 22-quater prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane (*tredici per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.*), sono autorizzati dall'INPS, su domanda dei datori di lavoro.

Pertanto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane (tredici per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.), indipendentemente dall'effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all'INPS che – verificata la presenza del decreto regionale riguardante il periodo precedente e constatati il rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti fissati dalla norma – provvederà all'autorizzazione e all'erogazione della prestazione.

Le aziende con unità produttive site nei comuni di cui all'art. 22, comma 8-bis, del d.l. n. 18/2020 – c.d. zone rosse (*corrispondenti a dieci comuni lombardi e a un comune Veneto; CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020, pag. 22, N.d.R.*) – nonché i datori collocati al di fuori dei predetti comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all'Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale che, nella fattispecie, ha una durata di ulteriori tre mesi rispetto alle nove settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (ventidue settimane complessive).

I datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle regioni di cui all'art. 22, comma 8-quater, del d.l. n. 18/2020 – c.d. regioni gialle (tra le quali l'Emilia-Romagna - CONFIMI ROMAGNA NEWS 7/2020, N.d.R.) – nonché quelli collocati al di fuori delle predette regioni ma con lavoratori residenti o domiciliati nelle medesime regioni, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all'INPS, devono completare il periodo di competenza regionale che, nel caso specifico, ha una durata di ulteriori quattro

settimane rispetto alle nove previste per la generalità dei datori di lavoro (tredici settimane complessive).

Ne deriva che l'INPS, prima di procedere all'autorizzazione dell'istanza pervenuta, verificherà la presenza di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33191 o 33192 di ventidue settimane complessive per le zone rosse, di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33192 di tredici settimane per le regioni gialle e di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33193 di nove settimane per il resto d'Italia.

Ai fini dell'ammissione al trattamento, non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione regionale.

Per le aziende con unità produttive site in più Regioni o Province autonome (aziende cd "plurilocalizzate"- da ultimo, cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS 32/2020, N.d.R.), il trattamento, per periodi fino alle prime nove settimane, è riconosciuto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; ne consegue che a tale dicastero i datori di lavoro dovranno rivolgersi per il completamento delle nove settimane, laddove siano stati autorizzati per periodi inferiori.

La norma vincola la concessione delle ulteriori cinque settimane alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate dalla Regione le prime nove settimane di cassa in deroga, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle. Di conseguenza, **i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane prevista dal d.l. n. 34/2020 ed erogata dall'INPS, dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.**

Al fine di consentire all'INPS sia di erogare celermente le prestazioni inerenti alle prime nove settimane (tredici per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.), sia di gestire in modo fluido le richieste di Cassa integrazione in deroga di propria competenza, le Regioni devono inviare in modalità telematica tramite il "Sistema Informativo dei Percettori" (SIP), entro quarantotto ore dall'adozione, i decreti di concessione ancora adottati, unitamente alla lista dei beneficiari.

Inoltre, in relazione alla previsione di cui all'art. 22-quater, comma 4, del d.l. n. 18/2020, è necessario che le Regioni comunichino e inviino all'INPS, al più presto, sempre tramite il "Sistema Informativo dei Percettori" (SIP), i decreti di concessione relativi ai periodi ricompresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

ULTERIORE PERIODO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (diciotto per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.), ai fini dell'accesso all'ulteriore tranche di quattro settimane – che, come anticipato, possono essere richieste, per periodi anche antecedenti l'1 settembre 2020 – dovranno inoltrare all'INPS apposita specifica domanda.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelli con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle, le ulteriori quattro settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti settimane come complessivamente indicate al precedente paragrafo «Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" autorizzato dall'Istituto», ovvero ventisette complessive (22 + 5) per le c.d. zone rosse e diciotto complessive (13 + 5) per le c.d. regioni gialle.

RISORSE FINANZIARIE (OMISSIS)**ISTRUZIONI OPERATIVE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 52/2020, **le domande relative ai trattamenti di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.** In sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono stati spostati al 17 luglio (trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 52/2020), se tale ultima data fosse successiva a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

Il medesimo comma 2 prevede, inoltre, che le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, dovevano essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del d.l. n. 18/2020, il trattamento di cassa integrazione in deroga, a eccezione delle imprese plurilocalizzate così come definito dal comma 6-bis dello stesso art. 22, può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Al riguardo si osserva che l'art. 1, comma 3, del d.l. n. 52/2020 ha rivisitato la disciplina che ne regola l'iter, per l'illustrazione della quale si rinvia alla circolare INPS n. 78/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 33/2020, N.d.R.).

Riguardo al recupero dei trattamenti in deroga riferiti alle ulteriori cinque settimane autorizzate dall'INPS che, per le aziende plurilocalizzate, in relazione a quanto disposto dall'art. 22, comma-6-bis del d.l. n. 18/2020, può avvenire con il sistema del conguaglio contributivo, l'INPS si è riservato di fornire ulteriori istruzioni.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; AUTORIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Come anticipato, i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane (*tredici per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.*) riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall'INPS, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, a domanda del datore di lavoro.

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", sezione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "CIG in deroga INPS". Al portale "Servizi per le aziende ed i consulenti" si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto.

La domanda dovrà essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall'indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

Ai sensi dell'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020, la domanda può essere trasmessa non prima che siano decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 34/2020 (ossia dal 18 giugno 2020).

Successivamente, l'istanza deve essere inviata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non potranno essere riconosciuti periodi antecedenti a tale data.

Gli interventi di cassa integrazione in deroga sono definiti con provvedimento del direttore di sede (o del dirigente delegato), con riferimento alla Struttura territoriale INPS competente in relazione alla singola unità produttiva.

PRESTAZIONI IN DEROGA PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (OMISSIS)

MONITORAGGIO DELLA SPESA

L'INPS provvede al monitoraggio della spesa e, in linea con la previsione di cui all'art. 3, comma 5, del citato decreto interministeriale n. 9 del 2020, fornisce settimanalmente al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle finanze, le risultanze dell'attività svolta per il tramite di reports che sono messi a disposizione nel SIP. In particolare, con riferimento alle prestazioni Covid-19, i reports sono distinti così come indicato al paragrafo f.1) della circolare n. 47/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16/2020, pagina 33, N.d.R.).

Le schede di monitoraggio riporteranno la stima dell'impegnato di CIGD effettuata sulle domande di CIG in deroga concesse a fronte delle domande per le quali l'INPS ha effettuato l'istruttoria ed emesso la relativa autorizzazione.

Il calcolo della stima dell'impegnato verrà effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di un'ora di CIG. Per l'anno 2020, l'importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

Laddove un'autorizzazione INPS è conclusa, pertanto non più produttiva di effetti finanziari, la stima verrà sostituita dalla spesa effettiva.

Qualora il totale della stima dei provvedimenti di CIGD adottati dall'INPS, raggiunga l'importo stanziato dal decreto interministeriale n. 9 del 2020, di ripartizione delle risorse, non sarà più possibile emettere ulteriori provvedimenti concessori, fatto salvo il caso, illustrato al periodo precedente, in cui sia possibile sostituire la stima con la spesa effettiva.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER I LAVORATORI SPORTIVI (OMISSIS)

MESSAGGIO INPS 15 LUGLIO 2020, N. 2825

CRITERI DI CALCOLO DELLE SETTIMANE

Come sopra indicato, l'art. 22-quater del d.l. n. 34/2020 prevede che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, i periodi successivi alle prime 9 settimane (tredici per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.) sono concessi dall'INPS, su domanda dei datori di lavoro.

Successivamente, il decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 33/2020, N.d.R) ha stabilito le modalità di attuazione del medesimo art. 22-quater e ha fornito istruzioni per la

presentazione delle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

In particolare, l'art. 1, comma 1, di tale decreto interministeriale ha stabilito che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati dalla Regioni periodi inferiori a quelli di diretta competenza (22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. zone rosse; **13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle c.d. regioni gialle, tra cui l'Emilia-Romagna**); 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale) **devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti alla Regione** (o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le aziende c.d. plurilocalizzate), **preliminarmente alla richiesta all'INPS delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane.**

Di conseguenza l'INPS, prima di procedere all'autorizzazione delle istanze pervenute, è tenuto a verificare la presenza di autorizzazioni inviate dalle Regioni per i periodi connessi alle settimane come sopra descritte.

Atteso che le Regioni, nella loro attività di decretazione, hanno inviato decreti per nove settimane in cui il periodo di sospensione/riduzione dell'attività è stato riconosciuto secondo una durata in giornate variabile, al fine di semplificare la gestione delle predette misure, su conforme avviso ministeriale, **per la quantificazione delle settimane concesse, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate).** Ne deriva che, a titolo di esempio, saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.

Accesso alle ulteriori quattro settimane

L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 52/2020 – in deroga a quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 22 del d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni – ha stabilito che **tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (diciotto per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti l'1 settembre 2020. Resta ferma la durata massima complessiva di diciotto settimane (ventidue per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.)** considerati i trattamenti cumulativamente riconosciuti.

Con riferimento all'**accesso alle ulteriori quattro settimane** – che, come anticipato, è **circoscritto ai soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del precedente periodo di quattordici settimane (9+5) [diciotto settimane (13+5) per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, N.d.R.]** –, «*ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate, su conforme avviso ministeriale, le Strutture territoriali (INPS, N.d.R.) – assunto come definitivo il dato riferito alle settimane di competenza regionale – valuteranno ordinariamente le cinque settimane che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22-*quater* del decreto-legge n. 34/2020, sono di esclusiva pertinenza dell'Istituto.*»

OGGETTO: **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE**
NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS E DI CONTROLLO
DEGLI IMPORTI CONGUAGLIATI DAI DATORI DI LAVORO

L'INPS:

- con la circolare 22/03/19, n. 45, ha fornito le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2019);
- con il messaggio 08/05/19, n. 1777, ha diramato le istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione del flusso Uniemens, in particolare per la valorizzazione dei campi del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> (CONFIMI ROMAGNA NEWS 15/2019);
- con i messaggi 24/01/20, n. 261 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 3/2020) e 18/05/20, n. 2047 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 28/2020) ha rinviato la compilazione della sezione <InfoAggCausaliContrib>, in via esclusiva con valenza contributiva, prima al periodo di competenza aprile 2020 e poi al mese di competenza luglio 2020;
- con il messaggio 14/07/20, n. 2765, infine, ha:
 - 1) confermato che, *«a partire dalla competenza di luglio 2020, la modalità di esposizione nei flussi Uniemens ai fini del conguaglio degli Assegni per il nucleo familiare, sia correnti che arretrati, anticipati dalle aziende ai lavoratori, prevederà esclusivamente la compilazione dell'elemento <InfoAggCausaliContrib> che, assumendo valenza contributiva, sarà obbligatoria e costituirà l'unica modalità di conguaglio. Dalla stessa competenza la sezione, infatti, per i codici riferiti ai conguagli ANF, avrà valenza contributiva e, dunque, non dovrà più essere compilata la sezione <GestioneANF> per esporre i conguagli relativi ai codici causale ANF, come di seguito indicati, e non sarà necessario compilare la sezione <ANF>, il cui eventuale contenuto non sarà comunque preso in considerazione»*. Per le denunce riferite a competenze fino a giugno 2020 rimangono in uso le precedenti modalità di esposizione dei conguagli (elemento <GestioneANF>);
 - 2) sottolineato quanto già indicato al paragrafo 4.3 del citato messaggio n. 1777/2019, ossia che *«l'introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> consente all'Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati»*;
 - 3) precisato, per quanto riguarda la gestione degli arretrati, che sono superate le disposizioni di cui al messaggio n. 4283/2017 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 26/2017) per i periodi di competenza da luglio 2020; fino al periodo di competenza giugno 2020, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro;
 - 4) riepilogato le indicazioni riferite alla compilazione della sezione <InfoAggCausaliContrib>:
 - nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
 - 0035 – ANF assegni correnti;
 - L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
 - H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
 - F110 - Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti;
 - F101 - Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC);

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

OGGETTO: **ASSEGNO ORDINARIO EROGATO DAL FIS**
ISTRUZIONI INPS SULLA DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA CON CAUSALE “COVID-19” DEL PERIODO FRUITO

L'INPS:

- con la circolare 10/07/20, n. 84, di cui si tratta in un'altra parte di questo Notiziario, ha:
 - 1) illustrato le innovazioni apportate alla disciplina degli interventi di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” a opera dei decreti-legge n. 34/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27 e 29 del 2020) e n. 52/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 32/2020);
 - 2) fornito istruzioni in merito alla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 21 del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA 11 e 12 del 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020), con particolare riguardo alla durata delle prestazioni e ai termini di presentazione delle istanze;
- con il messaggio n. 2489/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 32/2020), ha diramato le indicazioni circa le modalità operative che le aziende devono seguire per la richiesta dei trattamenti sia residuali che complessivi di cassa integrazione ordinaria e di “assegno ordinario” erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS);
- con il messaggio 14/07/20, n. 2806, infine, ha reso pubbliche le seguenti ulteriori istruzioni per consentire alle aziende che richiedono l'assegno ordinario di inviare l'autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”:
 - come illustrato nella circolare n. 84/2020, in tutti i casi in cui il datore di lavoro richiedente l'assegno ordinario deve presentare la domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, è tenuto ad allegarvi un file excel - “Allegato 1”, disponibile al primo link riportato in calce; il secondo, invece, consente di accedere alla scheda esplicativa sulle modalità della sua compilazione (“Allegato 2”) - che dovrà essere inserito, per ogni unità produttiva, nel quadro G - Ulteriori allegati - Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID-19”;
 - per le istanze di assegno ordinario già inviate, il file può essere fornito dal datore di lavoro tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende;
 - in caso di mancata trasmissione del file, l'Istituto previdenziale considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. «In considerazione di quanto precede, la trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà essere effettuata con la massima tempestività.»;
 - il file: a) costituisce parte integrante della domanda di concessione della prestazione e, pertanto, è reso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «costituendo di per sé idonea autocertificazione, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.»; b) per essere correttamente allegato alla domanda, dovrà essere convertito in formato pdf.;
 - nella circolare n. 84/2020, il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento, richiesti, ma non utilizzati, previsto per la cassa integrazione ordinaria, è stato esteso anche all'assegno ordinario sul presupposto che, a

quest'ultimo, si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ove compatibile. In concreto, a consuntivo dell'assegno ordinario richiesto, l'azienda può calcolare, per ogni unità produttiva, l'esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruito. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere. Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all'azienda. Per ottenere le settimane non fruito, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell'orario contrattuale prevalente utilizzato nell'unità produttiva interessata. In presenza di aziende che svolgono l'attività lavorativa su 7 giorni, dovranno comunque essere considerate al massimo 6 giornate e dovrà essere considerata come non lavorata la domenica. La giornata lavorativa effettuata di domenica dovrà essere attribuita fittiziamente al giorno di riposo effettivo.

Allegato N.1

https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Messaggi/./MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202806%20del%2014-07-2020_Allegato%20n%201.xls

Allegato N.2

https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Messaggi/./MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202806%20del%2014-07-2020_Allegato%20n%202.pdf

OGGETTO: **AZIENDE PLURILocalizzate E CIG IN DEROGA**
ISTRUZIONI INPS SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9 (d.i.) - pubblicato sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 2 luglio scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020) - sono state stabilite le modalità di attuazione dell'art. 22-quater del d.l. 17/03/20, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA n. 11 e n. 12 del 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), secondo cui i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) per i periodi successivi alle prime 9 settimane sono autorizzati dall'INPS su domanda dei datori di lavoro.

In particolare, l'art. 1, comma 1, del d.i. ha disciplinato la presentazione delle istanze relative ai trattamenti di Cigd riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Nello specifico, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di Cigd di cui al citato art. 22-quater del d.l. n. 18/2020, per i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più Regioni o Province autonome (cd "aziende plurilocalizzate"), per i quali era stato il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ad autorizzare, con specifici decreti, le prime settimane di Cigd, **il d.i. ha previsto che la presentazione delle istanze per la richiesta di trattamenti riferiti a periodi successivi avvenga direttamente all'INPS.**

A integrazione di quanto indicato nel proprio messaggio n. 2489 del 17/06/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020), a cui si rimanda per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande e a quant'altro disciplinato per la Cigd, l'INPS, con il messaggio n. 2856 del 17 luglio scorso, ha comunicato quanto segue:

- le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione per il periodo richiesto (22/13/9 settimane, come più avanti precisato in dettaglio) con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e che intendono richiedere una proroga della prestazione di Cigd, devono inviargli direttamente la nuova domanda, con le modalità sotto riportate;
- i datori di lavoro che siano stati autorizzati per l'intero periodo spettante – 22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni di cui all'art. 22, comma 8-bis, del d.l. n. 18/2020 (c.d. zone rosse, corrispondenti a dieci comuni lombardi e a uno veneto); 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle regioni di cui all'art. 22, comma 8-quater, del d.l. n. 18/2020 (c.d. regioni gialle, tra cui l'Emilia-Romagna); 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale – possono presentare domanda all'Istituto per un ulteriore periodo di 5 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate 5 settimane, per eventuali ulteriori 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020;
- i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a quelli sopra evidenziati (22/13/9 settimane) devono invece presentare istanza per il completamento delle settimane

spettanti al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preliminarmente alla richiesta all'Istituto delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane;

- in ragione della recente attribuzione all'Istituto della domanda relativa alla Cigd per le aziende plurilocalizzate (2 luglio 2020), la procedura informatica per la presentazione delle istanze sarà resa disponibile dal 24 luglio 2020 con la pubblicazione di uno specifico messaggio in cui si forniranno le relative istruzioni tecniche. Considerati i nuovi e più stringenti termini previsti dal d.l. n. 52/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020) per la presentazione delle domande e dei tempi tecnici di realizzazione delle procedure di gestione da parte dell'INPS, in fase di prima applicazione, le aziende, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 15 giorni dalla data di rilascio della procedura;
- per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende di cui si tratta è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l'ammontare con il sistema del conguaglio contributivo;
- nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo, l'Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse, per le cui specifiche, nonché per i termini di pagamento dell'anticipo o per il saldo del pagamento dell'integrazione salariale, si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 del citato messaggio n. 2489/2020 e con la circolare n. 78/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020). Con successiva comunicazione verranno inoltre fornite dall'INPS le indicazioni relative al flusso di gestione dell'autorizzazione della prestazione.

OGGETTO: **MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO E IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE**
ISTRUZIONI INPS DOPO IL VARO DEL D.L 16/06/20, N. 52

Il d.l. 19/05/20, n. 34 reca “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020).

Tra le varie disposizioni in materia di lavoro, tale provvedimento - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - contiene modifiche all'impianto regolatorio in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previsto dal d.l. 17/03/20, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29, n. 30, n. 33 del 2020).

Successivamente, il d.l. 16/06/20, n. 52, entrato in vigore il 17 giugno scorso, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020).

Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pertanto, con la circolare n. 84 del 10 luglio 2020, l'INPS ha così illustrato le innovazioni introdotte dai citati decreti-legge e fornito istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 21 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, come novellati dal d.l. n. 34/2020 e in relazione alle successive disposizioni in deroga introdotte dal d.l. n. 52/2020.

1. Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

Con l'art. 68 del d.l. n. 34/2020 è stato modificato l'art. 19 del d.l. n. 18/2020 e con l'art. 1 del d.l. n. 52/2020 è stato esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020).

Ai sensi del novellato art. 19, comma 1, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.

L'art. 1 del d.l. n. 52/2020, in deroga a quanto disposto dal citato art. 19, ha, infine, previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti all'1 settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse

Resta ferma la durata massima di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, a eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse (*corrispondenti a dieci comuni lombardi e a un comune veneto, N.d.R.; cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020, pag. 22*), per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

1.1 Disciplina relativa alle nuove 5 settimane e regolamentazione del “periodo fruito”

In relazione alla nuova previsione normativa, **la possibilità di trasmettere domanda per un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, resta circoscritta esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale.**

Si precisa che **non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate**, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020 (*le cd “zone rosse”, corrispondenti a dieci comuni lombardi e a un comune veneto, N.d.R. - cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2020, pag. 22*) nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi (cfr. la circolare n. 38 del 12 marzo 2020), il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, si aggiunge ai trattamenti richiesti utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”. Si evidenzia che anche per queste aziende, ai fini dell'accesso ai nuovi trattamenti, valgono le regole del “periodo effettivamente fruito” sopra descritte.

Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere la cassa integrazione salariale ordinaria o l'assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e per ulteriori massimo 14 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”.

Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.

Si ricorda che, con messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 (cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2020), sono state introdotte misure di semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, con il rilascio della funzione “Copia/Duplica domanda”, le cui modalità operative sono dettagliatamente descritte nel messaggio medesimo.

Si fa presente, inoltre, che **in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il citato messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 e allo stesso allegato.** Il

file excel deve essere convertito in formato .pdf per essere correttamente allegato alla domanda.

Ai fini dell'autodichiarazione del “**periodo effettivamente fruito**”, le aziende che richiedono l'assegno ordinario dovranno allegare alla domanda stessa un file excel. Questo file dovrà essere convertito in formato .pdf per essere correttamente allegato alla domanda. A tale scopo, il predetto file .pdf relativo al fruito deve essere inserito nell'allegato A già presente in domanda. Per le istanze di assegno ordinario nel frattempo già inviate, i datori di lavoro potranno inviare tale modello di autodichiarazione attraverso il cassetto bidirezionale. In caso di assenza del file da allegare, il periodo autorizzato e quello fruito si considereranno coincidenti.

I predetti files costituiscono parte integrante della domanda di concessione della prestazione e, pertanto, sono resi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, costituendo di per sé idonea autocertificazione, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.

I files in questione consentono all'azienda di calcolare, a consuntivo della CIGO e dell'Assegno ordinario, quanti giorni di trattamento sono stati effettivamente fruiti.

Dalla somma del numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda.

Per la CIGO, il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all'azienda.

Per ottenere le settimane fruiti, si divide il numero delle giornate di CIGO/assegno ordinario fruiti per 5 o per 6, a seconda dell'orario contrattuale prevalente nell'unità produttiva.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi.

Caso 1:

periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l'azienda ha fruito di 30 giornate di integrazione salariale (giorni in cui si è fruito di CIGO/assegno ordinario, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate di integrazione salariale fruiti per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l'attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: $30/5 = 6$ settimane. Residuano, pertanto, 3 settimane (9 settimane – 6 settimane) che l'azienda potrà chiedere.

Caso 2:

periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l'azienda ha fruito di 19 giornate di integrazione salariale: $19/5 = 3,8$

settimane. Residuano, pertanto, 5,2 settimane (9 settimane – 3,8 settimane). Nel caso prospettato, pertanto, l'azienda potrà richiedere 5 settimane e un giorno. Per esempio, il periodo richiesto potrà essere: dal 08/06/2020 al 13/07/2020 oppure dal 10/06/2020 al 15/07/2020.

1.2 Ulteriore periodo di 4 settimane di CIGO e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”

Il d.l. n. 52/2020 ha introdotto, tra le altre, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

In particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall'art. 22 del d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni, **tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.**

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive (massimo 14 ai sensi del d.l. n. 18/2020 e massimo 4 ai sensi del d.l. n. 52/2020).

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020 (*le cd “zone rosse”, corrispondenti a dieci comuni lombardi e a un comune veneto, N.d.R. - cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2020, pag. 22*), nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti 27 settimane (13 settimane + 14 settimane), per una durata massima complessiva di 31 settimane (13 settimane + 14 settimane + 4 settimane).

1.3 Caratteristiche degli interventi di CIGO e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”

In relazione all'impianto normativo, si ribadisce che **l'intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all'obbligo di pagamento del contributo addizionale** di cui agli articoli 5, 29 e 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (*cfr. CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015*), e, ai fini del **computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO/Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà** di cui all'art. 26 del D.lgs n. 148/2015 e nel limite delle 26 settimane per l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Inoltre, **il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall'art. 4 del D.lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all'art. 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.**

Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO/assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono, inoltre, neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO/assegno ordinario.

Si conferma altresì che, **per l’accesso ai trattamenti di CIGO e di assegno ordinario in parola, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 25 marzo 2020.** A tale riguardo, nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 del c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato con la circolare n. 47/2020 (cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020). Di conseguenza, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

In relazione all’istruttoria delle domande con causale “COVID-19 nazionale”, si ricorda che la stessa è improntata alla massima celerità e che non si applica l’art. 11 del D.lgs n. 148/2015. Pertanto, **le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.** Di conseguenza, **l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’art. 2 del D.M. n. 95442/2016 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 16/2016), ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari della prestazione.**

1.4 Modifiche introdotte dal d.l. n. 34/2020 alla regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO e di Assegno ordinario

Il d.l. n. 34/2020, nel novellare l’art. 19 del d.l. n. 18/2020, è intervenuto anche sulla disciplina relativa alla trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO e di assegno ordinario.

La nuova previsione stabilisce questo: le aziende che trasmettono la domanda sono dispensate dall’osservanza dell’art. 14 del D.lgs n. 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall’art. 15, comma 2, nonché dall’art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Pertanto, all’atto della presentazione della richiesta di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e, per i Fondi che prevedono l’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.lgs n. 148/2015, dell’assegno ordinario, le aziende, compilando l’apposito campo presente nel modello di domanda, devono limitarsi a dichiarare sotto la propria responsabilità all’INPS di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.

Con particolare riguardo, invece, ai **Fondi di solidarietà i cui regolamenti subordinano l'accesso all'assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale**, si precisa che il novellato art. 19 del d.l. n. 18/2020 non esonera espressamente le aziende dall'obbligo dell'accordo, riguardo al quale occorre, pertanto, riferirsi ai singoli regolamenti che istituiscono e disciplinano i relativi Fondi e che espressamente prevedono la necessità dell'accordo per l'accesso alla prestazione.

In questi ultimi casi, l'accordo potrà essere comunicato anche in data successiva alla presentazione della domanda, purché lo stesso pervenga all'INPS in tempo utile a consentire l'autorizzazione della prestazione. Pertanto, in mancanza di tale adempimento la domanda di assegno ordinario non potrà essere autorizzata.

1.5 Termini di trasmissione delle domande

La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale con causale "COVID-19 nazionale" è stata oggetto di un duplice intervento a opera, prima, del d.l. n. 34/2020 e, successivamente, del d.l. n. 52/2020.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 52/2020, oltre a stabilire un regime di termini stringente, ha altresì introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CISOA.

Secondo il disposto normativo, infatti, le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del d.l. n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

In relazione al nuovo impianto normativo, quindi, per i datori di lavoro che debbano inoltrare domanda per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati a decorrere dall'1 giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020, mentre, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati dall'1 luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020.

Qualora la domanda sia presentata dopo i predetti termini, trova applicazione il regime decadenziale introdotto dall'art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 52/2020.

1.6 Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle **modalità di pagamento della prestazione**, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Con riferimento al **pagamento diretto**, si precisa che l'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020 è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'INPS, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore richieste per l'intero periodo, il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione. L'Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

In fase di prima applicazione della norma, qualora il datore di lavoro voglia richiedere anche l'anticipo del pagamento da parte dell'INPS, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020 (trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 18/2020), il termine di presentazione dell'istanza è stato fissato entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Per una più completa disamina della disciplina dell'anticipo del pagamento diretto, si rinvia a quanto già illustrato con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 (cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020) e con la circolare n. 78/2020 (cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020).

1.7 Risorse finanziarie

Ai sensi del novellato comma 9 dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020, lo stanziamento a carico dello Stato è stato incrementato di un importo pari a 11.599,1 milioni di euro per l'anno 2020, che finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa o correlata che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal D.lgs n. 148/2015, sia con riferimento al superamento dei limiti di fruizione della CIGO/assegno ordinario sia con riferimento alla nuova platea dell'assegno ordinario del FIS, per quel che riguarda i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti e sia con riferimento al superamento dei limiti finanziari posti dai rispettivi regolamenti per le aziende iscritte ai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del D.lgs n. 148/2015, nonché gli assegni al nucleo familiare dell'assegno ordinario.

La nuova formulazione del comma 9 ricomprende nel finanziamento statale sopra menzionato anche le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige. In considerazione dell'esaurimento delle risorse sulla gestione propria sia del FIS che dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, gli stessi potranno erogare le prestazioni di

integrazione salariale con causale “COVID-19” esclusivamente finanziandole con le risorse statali.

Per le prestazioni di sostegno al reddito in esame che rientrano nel regime ordinario, la copertura degli oneri verrà assicurata a carico delle rispettive gestioni finanziarie, mentre il finanziamento statale garantisce l'erogazione delle prestazioni che fanno eccezione alle regole ordinarie e, nel caso dei Fondi, anche quelle che non trovano capienza nella disponibilità finanziaria ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n. 148/2015.

L'art. 19, comma 6-ter, del d.l. n. 18/2020, introdotto dall'art. 68, comma 1, lett. g), del d.l. n. 34/2020, prevede esclusivamente per i Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del D.lgs n. 148/2015, un apposito stanziamento, a carico del bilancio dello Stato, nel limite di 250 milioni di euro, per l'anno 2020, per la copertura degli oneri connessi alle prestazioni riconosciute in relazione alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Tali risorse sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio, da parte dei Fondi stessi, dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.

Si specifica infine che per il Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato e il Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione di cui all'art. 27 del D.lgs n. 148/2015, Fondi non gestiti dall'INPS, è stata prevista l'erogazione di un assegno ordinario con uno specifico stanziamento a carico del bilancio statale per complessivi 1.100 milioni di euro, per l'anno 2020, che saranno trasferiti ai rispettivi Fondi con decreti ministeriali.

Si riepilogano nella tabella successiva le modalità di finanziamento delle diverse prestazioni.

prestazione	Finanziamento statale	Regole di accesso
CIGO/FIS/FONDO TRENTO E FONDO BOLZANO-ALTO ADIGE	11.599,1 milioni	Per la CIGO le aziende che superano i limiti di fruizione previsti dal D.lgs n. 148/2015 Per il FIS e i Fondi Trento e Bolzano-Alto Adige sia i datori di lavoro che non rientrano con le regole ordinarie sia quelli per i quali il Fondo di riferimento ha esaurito la capienza.
ALTRI FONDI SOLIDARIETA' ex art. 26 del D.lgs n. 148/2015	250 milioni	I datori di lavoro che non hanno capienza secondo i limiti aziendali previsti dalle regole ordinarie, oppure appartengono ad un Fondo che ha esaurito il proprio finanziamento

1.8 Aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale”

Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con causale "COVID-19 nazionale" possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.

Riguardo all'**integrazione salariale ordinaria**, si ricorda che, ai fini della relativa richiesta, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deve essere riconducibile a una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016 (cfr. CONFIMI RAVENNA NEWS n. 16/2016).

A scopo meramente esemplificativo, si rammenta che **è possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell'emergenza epidemiologica.**

Si rammenta altresì che **alle domande in questione si applicano i limiti di fruizione secondo le regole che disciplinano l'integrazione salariale ordinaria: 52 settimane nel biennio mobile ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del D.lgs n. 148/2015; 1/3 delle ore lavorabili di cui all'art. 12, comma 5, del medesimo decreto; durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) prevista dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015. Inoltre, alle predette domande si applica il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015; l'obbligo di versamento della contribuzione addizionale di cui all'art. 5 del medesimo decreto (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili, c.d. "EONE"), nonché gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale previsti all'art. 14 del D.lgs n. 148/2015.**

Tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, **qualora l'azienda evidenzi il nesso di causalità tra l'emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell'evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.**

Infine, risultano accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa avviene per effetto dell'ordine della autorità/ente pubblico, circostanza quest'ultima che costituisce apposita causale rientrante nel novero dei c.d. "EONE" (codice evento n. 8, cfr. il messaggio n. 1963/2017).

Con riferimento all'assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del D.lgs n. 148/2015, si richiamano le disposizioni previste dai singoli Regolamenti; per quanto riguarda il FIS, resta salva la previsione di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo.

2. Modifiche alla cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 20 del d.l. n. 18/2020

Anche l'art. 20 del d.l. n. 18/2020 è stato modificato dall'art. 69 del d.l. n. 34/2020 e prevede questo: le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all'art. 19 d.l. n. 18/2020, purché rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione

di cassa integrazione ordinaria, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo. Sempre a condizione di aver interamente fruito le 14 settimane, sarà possibile riconoscere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento CIGO anche per periodi antecedenti all'1 settembre 2020.

L'INPS provvederà ad autorizzare le domande di CIGO con causale "COVID-19" nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.

Sono fatti salvi gli effetti richiamati nei precedenti paragrafi per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020 (le cd "zone rosse", corrispondenti a dieci comuni lombardi e a un comune veneto, N.d.R. - cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2020, pag. 22), nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi.

Si ricorda che, in tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale "COVID-19 nazionale – sospensione CIGS", appositamente prevista in ragione dell'esigenza di monitorare distintamente i differenti limiti di spesa introdotti, rispettivamente, dagli articoli 19 e 20 del d.l. n. 18/2020, come modificati dal d.l. n. 34/2020.

I datori di lavoro che abbiano già fruito di 9 settimane di integrazione salariale ordinaria e, al termine del periodo autorizzato, intendano chiedere ulteriori 5 settimane devono comunicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020 (cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020).

La medesima comunicazione al dicastero deve essere effettuata anche per l'eventuale richiesta delle ulteriori 4 settimane fruibili per periodi anche precedenti all'1 settembre 2020.

L'iter da seguire è il medesimo descritto nel paragrafo B) della citata circolare n. 47/2020 e nel messaggio n. 2066/2020 (cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2020), ai quali si rimanda.

2.1 Risorse finanziarie

Ai sensi del novellato comma 5 dell'art. 20 del d.l. n. 18/2020, il trattamento in commento è esteso nel limite massimo di spesa, a carico dello Stato, pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Disciplina dell'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020, così come convertito dalla legge n. 27/2020, **l'assegno ordinario, nell'anno 2020, è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.**

Limitatamente all'anno 2020, al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'art. 29, comma 4, del D.lgs n. 148/2015.

Si evidenzia che per il Fondo di integrazione salariale i requisiti di accesso alla prestazione dipendono non solo dal settore di appartenenza del datore di lavoro, ma anche dal requisito dimensionale dallo stesso posseduto alla data di inizio della sospensione.

In considerazione della particolare situazione derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'unitarietà della causale per cui viene proposta la domanda di accesso alla prestazione, si precisa che, ai fini della valutazione delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si dovrà tener conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alla causale "COVID-19", è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. il successivo paragrafo 5).

3.1 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Ai sensi del comma 1 dell'art. 21 del d.l. n. 18/2020 possono presentare domanda di assegno ordinario, ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto, anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà.

La concessione dell'assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

Per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento non può essere superiore a 18 settimane (9+5+4), al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali con causale COVID-19. Ciò in quanto l'art. 1 del d.l. n. 52/2020 dispone che ai soggetti beneficiari della misura di cui all'art. 21 del d.l. n. 18/2020, che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è consentito usufruire di ulteriori 4 settimane di trattamento.

Riguardo ai termini di scadenza delle domande di assegno ordinario, si richiamano le indicazioni fornite al precedente paragrafo 1.5.

Le prestazioni di sostegno al reddito in parola sono riconosciute entro il limite di spesa di cui all'art. 19, comma 9, del d.l. n. 18/2020, come specificato al precedente paragrafo 1.7.

4. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui rispettivamente agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, ciascuna domanda di accesso all'assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" o con causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020", può essere accolta prioritariamente considerando i limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, le aziende potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziare dal d.l. n. 34/2020 e illustrate al precedente paragrafo 2.1: in tal caso, la prestazione sarà imputata interamente al finanziamento statale. Si evidenzia che, in caso di proroghe con casuale "COVID-19", la verifica dei limiti, anche con riferimento al tetto aziendale, si effettua considerando quanto già concesso con le precedenti domande.

Si precisa che le aziende che avevano erroneamente richiesto periodi superiori alle 9 settimane, in virtù dell'entrata in vigore del d.l. n. 34/2020, potranno essere autorizzate per tali periodi richiesti fino a un massimo di 14 settimane complessive per la causale "COVID 19", a condizione che abbiano interamente fruito delle 9 settimane inizialmente previste. Ai fini della dichiarazione del periodo fruito, le aziende si atterranno alle indicazioni contenute nel paragrafo 1.1 relativamente a quanto ivi illustrato con riguardo all'assegno ordinario e al relativo file da allegare in formato .pdf.

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alla causale emergenza COVID-19, è erogato l'assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, secondo i criteri e le modalità illustrate al successivo paragrafo 5.

5. Assegno al nucleo familiare (ANF) per il periodo di percezione dell'assegno ordinario in relazione alla causale "COVID-19"

L'art. 19 del d.l. n. 18/2020, nel testo novellato dall'art. 68 del d.l. n. 34/2020, prevede che ai beneficiari dell'assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, limitatamente alla causale ivi indicata, sia concesso l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

In relazione alla disposizione normativa, il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare (ANF) opera con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà di cui al D.lgs n. 148/2015 e dal FIS, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, per l'intero periodo di spettanza dell'assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

In ordine alle modalità di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), per i Fondi gestiti dall'INPS, saranno fornite le indicazioni di dettaglio con una specifica circolare.

6. Trattamento di cassa integrazione a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020

Nel quadro delle innovazioni apportate dal d.l. n. 34/2020 all'impianto normativo in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si evidenzia che l'art. 80 del citato decreto, nel modificare l'art. 46 del d.l. n. 18/2020, ha aggiunto il comma 1-bis, che dispone: *“il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'art. 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”*

In relazione alla portata della norma, si precisa che i datori di lavoro che rientrano nella fattispecie sopra descritta potranno presentare domande, anche integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle 18 settimane complessive. Stante il richiamo operato dal legislatore alle misure di cui agli articoli dal 19 a 22 del d.l. n. 18/2020, i datori di lavoro potranno richiedere l'ammortizzatore sociale spettante (CIGO, assegno di solidarietà, cassa integrazione in deroga, CISOA), in relazione alla natura e alle dimensioni dell'azienda, secondo la disciplina prevista per la causale “COVID-19” e quindi con i termini di presentazione delle domande come illustrati al precedente paragrafo 1.5.

7. Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA)

L'art. 68 del d.l. n. 34/2020 ha inserito, all'art. 19 del d.l. n. 18/2020, il comma 3-bis. Quest'ultimo prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, pari a 181 giornate nell'anno solare di riferimento. Il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020. Il predetto trattamento è neutralizzato ai fini delle successive richieste.

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare (10 luglio 2020, N.d.R.), le domande di concessione della CISOA per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere presentate con la nuova causale “CISOA DL RILANCIO” e possono essere presentate anche per i lavoratori che abbiano superato i limiti di fruizione pari a 90 giornate o non abbiano maturato il requisito di anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell'anno solare di riferimento.

Le domande di CISOA presentate con causale “COVID-19” nel periodo ricompreso tra la data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del d.l. n. 34/2020, e la data di pubblicazione della presente circolare, sono convertite d'ufficio in domande con causale “CISOA DL RILANCIO”.

Le domande di concessione della CISOA con causale “COVID19”, presentate prima del 19 maggio 2020, seguono le ordinarie regole in materia e continuano a essere gestite secondo i criteri di cui alla circolare n. 47/2020.

7.1 Competenza concessoria

Ai sensi del novellato art. 19, comma 3-bis, al fine di assicurare la celerità dell’iter autorizzatorio, la competenza decisoria in merito alle domande con causale “CISOA DL RILANCIO” è trasferita dalle Commissioni provinciali al direttore della Struttura INPS territorialmente competente.

7.2 Termine di presentazione della domanda

Per le domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, rientranti nel campo d’applicazione dell’art. 19, comma 3-bis, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 52/2020, il termine di presentazione è individuato, a pena di decadenza, alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.

In sede di prima applicazione, tale termine è fissato al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del d.l. n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2.

7.3 Deroghe alla normativa attualmente vigente (artt. 8 e ss. della legge n. 457/1972)

Ai fini dell’accesso alla prestazione di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, come precisato, non è previsto il requisito delle 181 giornate di anzianità del singolo lavoratore presso la medesima azienda. Tuttavia, è necessario che il lavoratore risulti alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 25 marzo 2020. Al riguardo, si richiamano le indicazioni già fornite al precedente paragrafo 1.3 in merito ai criteri di computo dei periodi di occupazione dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. Il trattamento può essere concesso in deroga al limite di fruizione delle 90 giornate riferite al singolo lavoratore per un massimo di ulteriori 90 giornate, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e con scadenza entro il 31 dicembre 2020.

7.4 Aziende interessate

Alla disciplina della CISOA sono interessate le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.

La normativa si estende anche a:

- Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento Fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapescia);
- imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
- imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

Rientrano altresì nel campo di applicazione della disciplina della CISOA l'Associazione italiana allevatori e le associazioni territoriali, come previsto dal messaggio n. 1591/2016, nonché i datori di lavoro con qualifica di coltivatori diretti, come stabilito dalla nota n. 2874/2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall'attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell'industria.

I lavoratori destinatari della prestazione sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti di cui all'art. 2 del D.lgs n. 148/2015 e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

7.5 Ammontare e corresponsione dell'integrazione

Alle prestazioni di CISOA erogate con causale "CISOA DL RILANCIO" si applica il limite del massimale di cui all'art. 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Si ribadisce che per gli impiegati è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto.

7.6 Aziende che hanno presentato domanda di accesso ai trattamenti ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 18/2020

La prestazione di CISOA ai sensi del novellato art. 19, comma 3-bis, del d.l. n. 18/2020 è incompatibile con la prestazione di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del d.l. medesimo.

Pertanto, le aziende agricole che, in relazione a quanto previsto nella circolare n. 47/2020, hanno presentato istanza di accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 18/2020 non possono presentare istanza di accesso alla prestazione di CISOA secondo le regole introdotte dal novellato art. 19, comma 3-bis, del d.l. n. 18/2020. Analogamente, le aziende agricole che presentano domanda di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO" non possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 18/2020.

Resta ferma, invece, la possibilità di richiedere la cassa integrazione in deroga per gli operai a tempo determinato, che sono esclusi dalla tutela della CISOA. Pertanto, la medesima azienda che ha alle sue dipendenze lavoratori sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato potrà presentare una domanda di CISOA per la prima categoria di dipendenti e una domanda di cassa integrazione in deroga per la seconda categoria di lavoratori.

OGGETTO: BENEFICIARI DELL'ASSEGNO ORDINARIO (PER COVID-19) A CARICO DEL FIS E DEI FONDI BILATERALI – ISTRUZIONI INPS SULLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L'art. 19 del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11 e 12/2020) - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020) -, nel testo modificato dall'art. 68 del d.l. n. 34/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 29/2020), prevede che, ai **beneficiari dell'assegno ordinario (ASO) concesso a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, limitatamente a tale causale, sia concesso l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.**

Di conseguenza, il riconoscimento dell'ANF opera con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020.

La copertura finanziaria dell'onere relativo al riconoscimento dei suddetti assegni familiari, ai sensi dei commi 6-ter e 9 del citato art. 19, è prevista a carico dello Stato all'interno del finanziamento complessivo riconosciuto per la copertura delle prestazioni di sostegno al reddito

Con la circolare 20/07/20, n. 88, pertanto, l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni circa le modalità di erogazione dell'ANF ai percettori dei menzionati ammortizzatori sociali, di compilazione del flusso Uniemens, del conguaglio dell'ANF e di compilazione dei flussi "SR41" per le domande di assegno ordinario a pagamento diretto.

Modalità di erogazione dell'assegno al nucleo familiare

L'ANF può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto.

Nello specifico, se il pagamento dell'assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l'assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata.

Nel caso, invece, di pagamento diretto dell'assegno ordinario da parte dell'Istituto, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo "SR41", indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.

Nei casi di erogazione dell'assegno ordinario già avvenuta alla data del 20 luglio 2020, si precisa quanto segue:

- a) i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando

successivamente quanto corrisposto come arretrato, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo *“Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Conguaglio ANF”*;

- b) i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo *“Modalità di compilazione dei flussi “SR41” per le domande di assegno ordinario a pagamento diretto”*;
- c) i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione effettueranno le relative rettifiche secondo quanto indicato al successivo paragrafo *“Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Conguaglio ANF”*, al fine di consentirne la corretta imputazione contabile.

Le modalità operative sopra indicate trovano applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro che erogano l’assegno ordinario, ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’art. 68 del decreto-legge n. 34/2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, compresi i datori di lavoro esentati dal pagamento della contribuzione CUAFF (“Cassa Unica Assegni Familiari”) durante la normale attività lavorativa e che corrispondono direttamente gli assegni al nucleo familiare.

Le domande di ANF per i lavoratori dipendenti hanno validità per periodi compresi tra l’1 luglio di ogni anno e il 30 giugno dell’anno successivo. Quindi a partire dall’1 luglio 2020 i lavoratori sono tenuti a presentare le nuove domande, relativamente al periodo dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2021, con la procedura telematica ANF Lavoratori dipendenti di aziende attive.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Conguaglio ANF

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, a partire dalla denuncia di competenza luglio 2020, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro opereranno come segue.

Datori di lavoro soggetti alla CUAFF

I datori di lavoro interessati, per gli ANF spettanti per il periodo ASO già riconosciuto, compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- nell’elemento <CodiceCausale>, indicheranno il codice causale “L019” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015”. Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore “N”. A partire dalle denunce di competenza settembre

2020 andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al fondo;

- nell'elemento <AnnoMeseRif>, indicheranno l'AnnoMese di riferimento;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicheranno l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Con riferimento ai mesi per i quali i datori di lavoro abbiano già operato il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, dovranno procedere alla restituzione di quanto conguagliato utilizzando il codice causale già in uso "F110".

Tale codice dovrà essere esposto nell'elemento <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib>.

Nell'elemento <IdentMotivoUtilizzo> andrà indicato il valore "N" e nell'elemento <AnnoMeseRif> il mese di riferimento della prestazione.

Contestualmente, nella medesima denuncia Uniemens, i datori di lavoro provvederanno al conguaglio spettante degli ANF COVID-19, utilizzando le modalità sopra descritte.

Datori di lavoro non soggetti alla CUAUF

Tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo "Modalità di erogazione dell'assegno al nucleo familiare", anche i datori di lavoro non soggetti alla CUAUF, per i periodi di ASO con causale COVID-19, decorrenti dal 23 febbraio 2020, possono conguagliare, con le medesime modalità sopra illustrate, le somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di ANF.

I datori di lavoro soggetti e non soggetti alla CUAUF, che devono conguagliare gli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, e che hanno sospeso o cessato l'attività, non potendo predisporre le denunce di competenza luglio 2020, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), esponendo il nuovo codice "L019", secondo le modalità sopra descritte, mentre per l'eventuale codice di restituzione indicheranno il codice "F110" all'interno dell'elemento <CausaleRestituzANF> di <ANFADebito> di <GestioneANF>.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, l'elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando nell'elemento <CodiceCausale> il codice causale "F119" di nuova istituzione, avente il significato di "Restituzione ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015"; nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore "N"; nell'elemento <AnnoMeseRif> andrà indicato l'AnnoMese di riferimento; nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> andrà indicato l'importo da restituire, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Modalità di compilazione dei flussi "SR41" per le domande di assegno ordinario a pagamento diretto

Per quanto riguarda la compilazione dei flussi "SR41", a partire dalla competenza luglio 2020, ai fini del pagamento diretto degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione

dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro potranno indicare l'importo complessivo relativo agli ANF maturati nell'apposito campo del modulo "SR41" con cui viene richiesto il pagamento dell'assegno ordinario. Nel caso sia conclusa la fruizione dell'assegno ordinario, è comunque possibile richiedere col modulo "SR41" i soli importi ANF, indicando come mensilità l'ultimo mese di prestazione usufruito e nel "campo tipo integrazione" della mensilità, il codice "4".

Istruzioni contabili

OMISSIS

**OGGETTO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
ISTRUZIONI INPS SULLA RIPRESA DEI VERSAMENTI**

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con i decreti-legge n. 9, n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 è stata prevista, alle condizioni ivi stabilite (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24, n. 26, n. 28 del 2020), la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, differendoli al 16 settembre 2020, a eccezione di quelli sospesi ai sensi del combinato disposto degli articoli 61, comma 1, e 78, comma 2-quinquiesdecies, del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020, pagine da 49 a 54), che hanno mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020.

A fronte di tali interventi normativi l'INPS:

- con le circolari 12/03/2020, n. 37 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020), 09/04/2020, n. 52 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020), 16/05/2020, n. 59 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 28/2020) e 28/05/2020, n. 64 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 30/2020), ha diramato le corrispondenti indicazioni;
- con il messaggio 20/07/20, n. 287, sotto riportato, ha:
 - 1) illustrato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020, ovvero non oltre il 31 luglio 2020 per la sospensione ex art. 78, comma 2-quinquiesdecies, del d.l. n. 18/2020;
 - 2) fornito, per ciascuna gestione previdenziale - per ognuna delle quali «l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00, mentre il versamento di quelle successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese seguente» -, le istruzioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.

MESSAGGIO INPS 20 LUGLIO 2020, N. 287

1. OMISSIS

2. Modalità di versamento dei contributi sospesi

Si illustrano di seguito le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per i versamenti contributivi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in unica soluzione o mediante rateizzazione.

2.1 Aziende con dipendenti

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello "F24", compilando la "Sezione INPS" con le modalità indicate nell'esempio che segue, utilizzando il codice contributo "DSOS" ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
-------------	--------------------	--	-------------	------------	--------------------------

	DSOS	PPNNNNCCN9XX	mm/aaaa	mm/aaaa	

Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe dal modello "F24", una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	DSOS	PPNNNNCCN969	03/2020	03/2020	
	DSOS	PPNNNNCCN970	04/2020	04/2020	

Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce che gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre 2020 (**entro il 31 luglio 2020 per le imprese del settore florovivaistico** di cui all'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020).

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore "N9xxx" e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito a favore dell'INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello "F24", ovvero a un credito a favore dell'azienda o ad un saldo pari a zero.

2.2 Artigiani e commercianti

Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020).

Per l'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame si rinvia a quanto indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2020, pagine 76 e 77, N.d.R.), nel quale è stato indicato che i requisiti di legge per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi) devono essere riferiti all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione.

I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell'INPS al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemologica COVID-19", come indicato al paragrafo 2.4 del presente messaggio. Nell'istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).

La presentazione dell'istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.

Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: "Mod. F24 Covid19", dove è possibile scaricare anche il relativo modello "F24" precompilato e da utilizzare per il versamento.

Si fa presente che, al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando, come sopra descritto, il codice fiscale dell'impresa che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione di competenza.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva, nelle more della presentazione dell'istanza gli interessati, nel riscontrare l'invito a regolarizzare trasmesso dalla Struttura territoriale competente a gestire la verifica medesima, che riporta l'irregolarità relativa al I trimestre 2020, dovranno dichiarare, utilizzando la casella indicata nell'invito, di rientrare tra i soggetti destinatari della previsione di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020.

2.3 Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Facendo seguito alle indicazioni relative alle aziende committenti contenute nelle circolari indicate in premessa (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.3; n. 52/2020, paragrafo 5.3; n. 59/2020, paragrafo 2.3 e n. 64/2020, paragrafo 5.2), la contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:

- 24: Sospensione contributi a causa dell'emergenza epidemologica da COVID-19. Decreto-legge n. 9/2020, art. 5;
- 25: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemologica da COVID-19. Decreto-legge n. 9/2020, art. 8, e decreto-legge n. 18/2020, art. 61;
- 26: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5;
- 27: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 62, comma 2;
- 28: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemologica da COVID-19. Decreto-legge n. 23/2020, art. 18, commi 1 e 2;

- 29: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 23/2020, art. 18, commi 3 e 4;
- 30: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 23/2020, art. 18, comma 5;
- 31: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020.

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31 "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies", entro il 31 luglio 2020.

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020.

I versamenti devono essere effettuati compilando la "Sezione INPS" del modello "F24" nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	CXX/C10		mm/aaaa	mm/aaaa	

2.4 Domanda di rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, per i datori iscritti alle seguenti gestioni:

- Datori di lavoro con dipendenti;
- Artigiani e Commercianti;
- Gestione separata committenti.

A tal fine si rende noto che è disponibile nel sito internet dell'Istituto il format da inoltrare, reperibile al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19".

In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più di una delle gestioni previdenziali sopra indicate, è possibile trasmettere un'unica comunicazione, indicando l'esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisa per ciascuna gestione interessata.

Nelle sezioni “Datore di lavoro con dipendenti” e “Gestione separata committenti”, devono essere compilati i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza -Periodo di sospensione – contributi dovuti – numero delle rate e l’importo totale da rateizzare.

Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più sospensioni nell’ambito della stessa gestione, lo stesso deve compilare più righe, considerando comunque che lo stesso periodo non può essere valorizzato in due codici diversi.

I codici di sospensione esposti sono:

- per i Datori di lavoro con dipendenti: N966, N967; N968, N969, N970, N971, N972, N973;
- per la Gestione separata: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Per i soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti si rinvia alle istruzioni fornite al paragrafo 2.2 del presente messaggio.

Nell’applicativo è allegato un Manuale Utente che fornisce indicazioni per l’inserimento e la gestione delle comunicazioni di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l’emergenza epidemiologica COVID-19.

2.5 Aziende agricole assuntrici di manodopera

Facendo seguito alle indicazioni relative alle aziende assuntrici di manodopera contenute nelle circolari indicate in premessa (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4; n. 52/2020, paragrafo 5.4; n. 59/2020, paragrafo 2.4 e n. 64/2020, paragrafo 5.3), alle aziende interessate sono stati attribuiti specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole.

In particolare, alle aziende della cosiddetta “zona rossa”, di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, e alle aziende la cui attività rientra tra quelle individuate dall’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, sono stati attribuiti centralmente dall’Istituto i seguenti codici di autorizzazione, utilizzando le informazioni risultanti negli archivi:

- “7H”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4);
- “7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” (cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4).

Alle aziende che hanno presentato l’istanza di sospensione disponibile nella sezione “Domande telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole sono stati attribuiti i seguenti codici di autorizzazione:

- “7Q”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”;

- “7S”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies”.

Le aziende destinatarie delle diverse tipologie di sospensione avranno cura di verificare l’attribuzione del corrispondente codice di autorizzazione e di segnalare eventuali incongruenze alla Struttura territoriale di riferimento.

In prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti, le aziende, alle quali è stato attribuito uno dei codici di autorizzazione e per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione, riceveranno una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline) per il versamento.

Le aziende, che nell’istanza hanno espresso la volontà di effettuare il versamento in modalità rateale utilizzano la medesima codeline per il versamento delle rate. La prima rata deve essere versata entro la data di scadenza della ripresa dei versamenti e le successive rate in corrispondenza delle relative scadenze.

Analogamente, le aziende alle quali sono stati attribuiti i codici di autorizzazione “7H” e “7L” centralmente dall’Istituto, nel caso in cui intendano effettuare il versamento in modalità rateale, potranno seguire le modalità indicate nel precedente periodo.

Si evidenzia che i versamenti relativi alle sospensioni di cui ai sopraindicati codici di autorizzazione “7H” – “7L” – “7Q” dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

I versamenti relativi alla sospensione caratterizzata dal codice di autorizzazione “7S” devono essere effettuati entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

Per le aziende con il codice autorizzazione “7H” e “7L”, la sospensione riguarda anche la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020, la cui scadenza legale del termine di invio è il 30 aprile 2020.

Le denunce di manodopera del primo trimestre delle aziende con i codici di autorizzazione “7H” e “7L” devono essere trasmesse entro il 16 settembre 2020 e saranno tariffate con il terzo esercizio 2020, senza applicazione di somme aggiuntive.

Per le aziende con il codice autorizzazione “7Q” la sospensione riguarda esclusivamente i versamenti.

Per le aziende con il codice autorizzazione “7S” la sospensione riguarda anche i flussi della denuncia di manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e quelli delle denunce mensili relative ai periodi retributivi di aprile 2020 e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l’avvio del flusso Uniemens, sezione PosAgri, dalle retribuzioni di aprile 2020, è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, quindi, rispettivamente il

31 maggio 2020 e il 30 giugno 2020. Le denunce di manodopera del primo trimestre e dei mesi di maggio 2020 e giugno 2020 delle aziende con i codici di autorizzazione “7S” devono essere trasmesse entro il 31 luglio 2020 e saranno tariffate con il secondo trimestre 2020 senza applicazioni di somme aggiuntive.

Le aziende in possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020, che intendono avvalersi della sospensione delle rate di aprile 2020 e maggio 2020 dei piani di ammortamento già concessi, dovranno presentare un’apposita istanza nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, caratterizzata dal codice “7G”, avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione delle rate dei piani di ammortamento concessi di cui all’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.

Si rammenta che, entro le scadenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

2.6 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Nei periodi oggetto di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’Istituto.

I lavoratori autonomi agricoli che si avvalgono della sospensione per i pagamenti delle rate di dilazioni con emissione di piano di ammortamento devono presentare una specifica istanza di sospensione. La disponibilità di tale istanza è resa nota con una comunicazione generale (news) nel Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura.

2.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Al momento della restituzione in unica soluzione dei contributi sospesi, nella ListaPosPA dovranno essere compilati gli elementi di <AltriImportiDovuti_Z2>, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 37/2020 e nel messaggio n. 1692/2020, tenendo conto delle diverse date di sospensione e restituzione dei contributi.

Più in particolare, nella denuncia del mese in cui si procede alla restituzione, si dovranno compilare distinti elementi <AltriImportiDovuti_Z2>, relativo ciascuno alla mensilità sospesa, e procedere al pagamento con il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento) nel caso di restituzione dei contributi sospesi per COVID.

Anche in caso di restituzione rateale, le modalità di compilazione dell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> restano invariate; in quest’ultimo caso il valore da indicare nell’elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata.

Si ricorda che, qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione dell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, già inviato per <TipoEvento> pari a 002, sarà possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

3. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto

Posto che nella sospensione contributiva disposta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall'articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall'Istituto, si rammenta che, entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, come sopra specificati, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall'Istituto e il cui versamento è stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.

OGGETTO: **CONGEDO INDENNIZZATO DEI GENITORI PER LA CURA DEI MINORI E ESTENSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992 ISTRUZIONI INPS SULLE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO-LEGGE N. 34/2020**

L'art. 23 del d.l. 17/03/20, n. 18 - recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020) - ha introdotto un congedo indennizzato (cosiddetto congedo COVID-19) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19.

L'art. 24 del d.l. n. 18/2020 ha, inoltre, previsto l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104^(*), di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il congedo COVID-19 di cui all'art. 23 del d.l. n.18/2020 può essere fruito:

- dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al menzionato congedo è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o integrativi dell'infanzia, nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall'INPS (da ultimo, con la circolare n. 73/2020, disponibile con un click su <https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2073%20del%2017-06-2020.pdf>).

(*) Art. 33, commi 3 e 6 della legge n. 104/1992

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Ferme restando le indicazioni fornite con la circolare n. 45/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2020) e con il messaggio n. 1621/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020), con la circolare 09/07/20, n. 81, l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni circa le modifiche apportate, dagli articoli 72 e 73 del d.l. 19/05/20, n. 34, rispettivamente, alla durata del congedo COVID-19 e all'ampliamento del periodo di fruizione dello stesso, nonché all'estensione dei permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992.

L'art. 72, comma 1, lettera b), del d.l. n. 34/2020, inoltre, ha modificato il comma 6 dell'art. 23 del d.l. n. 18/2020, e previsto la **possibilità di fruire, per i figli minori di anni 16, di ulteriori periodi di astensione dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado**, in aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5 del medesimo art. 23, **per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, «a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro».**

Trattandosi di aspetti inerenti alla tutela lavoristica del lavoratore senza diritto all'indennità e alla contribuzione figurativa, **per tali periodi di astensione l'INPS non ha competenza in materia e, pertanto, le domande devono essere presentate ai soli datori di lavoro.**

Ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate fruibili ed indennizzabili per congedo COVID-19

Il decreto-legge n. 34/2020, con l'art. 72, comma 1, lettera a), modificativo dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, estende il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 e termina il 31 luglio 2020, superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020.

È stato altresì aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l'assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste nell'art. 23 del decreto-legge n. 18/2020.

Ne consegue che i genitori possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Tali modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo COVID-19, ossia i **lavoratori dipendenti del settore privato**, i **lavoratori iscritti alla Gestione separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e i **lavoratori autonomi iscritti all'INPS.**

L'art. 72 del decreto-legge n. 34/2020 non ha apportato modifiche al comma 5 dell'art. 23 del decreto legge n. 18/2020; pertanto i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 18/2020 (cfr. il successivo paragrafo “Estensione dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della

legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato”), possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 23 del decreto-legge n. 18/2020, secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5 della circolare n. 45/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2020).

Periodi di congedo COVID-19 e conversione d’ufficio dei periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale

La domanda di congedo COVID-19, a partire dal 29 marzo 2020 - data di rilascio della specifica procedura di presentazione telematica - può essere presentata da tutte le categorie lavorative sopra indicate, per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può riferirsi anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020.

Il comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge n. 18/2020 dispone la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni.

Tuttavia, considerato che dal 29 marzo 2020 è stata rilasciata apposita procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19, la conversione interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato e la trasformazione interessa le domande di congedo presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Considerato il dettato normativo per cui la conversione d’ufficio è disposta per legge dal comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge n. 18/2020, non è possibile richiedere l’annullamento della suddetta conversione/trasformazione in congedo COVID-19 dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale effettivamente già fruiti.

Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del congedo COVID-19, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale originariamente richieste.

Non sono altresì rinunciabili i periodi di congedo COVID-19 effettivamente fruiti, avendo esercitato il genitore, al momento di presentazione della domanda, la scelta di uno specifico titolo di assenza connesso alla finalità per la quale è stato istituito.

Le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020 per periodi ricadenti nell’arco temporale ricompreso dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, invece, sono oggetto di conversione/trasformazione d’ufficio in domande di congedo COVID-19 sia in quanto, da quella data, è possibile esercitare l’opzione di fruire dell’una o dell’altra tipologia di congedo sia alla luce dell’estensione al 31 luglio 2020 del periodo di fruizione del congedo COVID-19, nonché del possibile accesso al bonus alternativo di cui al comma 8 del medesimo art. 23 del decreto-legge n. 18/2020.

Tuttavia, chi avesse presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in luogo di una domanda di congedo COVID-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura (per es. dal 4 al 19 maggio 2020) potrà presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell'indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all'INPS di nuove domande di periodi di congedo COVID-19, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell'indennità del congedo COVID-19 pari al 50% della retribuzione in luogo dell'indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens verso l'Istituto, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo *“Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro”*.

Anche i lavoratori iscritti alla Gestione separata con committente devono tempestivamente comunicare allo stesso la presentazione di nuove domande di periodi di congedo COVID-19 in luogo di precedenti domande di congedo parentale.

Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19

La specifica procedura di presentazione di congedo COVID-19 utilizza la stessa procedura di “Domanda di congedo parentale”, all'interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell'altro genitore, è richiesto di opzionare la scelta di presentare domanda per il congedo COVID-19 o domanda per il congedo COVID-19 con figlio disabile oppure se si vuole proseguire con la presentazione della normale domanda di congedo parentale.

L'utente può visualizzare la lista di tutte le domande di maternità inoltrate all'Istituto mediante diversi canali telematici (on line, patronato, Contact Center Multicanale) cliccando sulla voce di menu “Consultazione domande”.

Inoltre, premesso che il comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 18/2020 dispone la conversione d'ufficio in congedo COVID-19 delle domande di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale, i periodi oggetto di conversione/trasformazione in periodi di congedo COVID-19, possono essere visualizzati dall'utente con le seguenti modalità:

- 1) tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menu “Prestazioni e servizi”, nell'elenco “Tutti i servizi”:
 - selezionando la lettera “M”, con il titolo [“Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”](#).
 - selezionando la lettera “D”, con il titolo [“Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”](#), “Disabilità”;

- 2) tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- 3) tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L'applicazione "Domande di Maternità online" prevede la voce di menu "Consultazione pratiche"; tale funzione presenta la lista di tutte le pratiche di maternità presenti nei sistemi dell'Istituto. Nella lista è specificato il tipo pratica e, cliccando sulla lente, il sistema mostra i dati riepilogativi della pratica e lo stato di lavorazione. Le pratiche per periodi di congedo COVID-19 riportano nella colonna "Tipo pratica" la dicitura "Congedo COVID-19".

Estensione dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato

L'art. 73 del decreto-legge n. 34/2020 ha previsto l'incremento del numero di **giorni di permesso retribuiti** di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, di **ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020**.

Di conseguenza, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione hanno potuto godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell'arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni potevano essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Le 12 giornate di cui all'art. 73 del decreto-legge in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, potevano essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Con riguardo a tali 12 giornate fruibili tra maggio e giugno 2020 si applicano tutte le indicazioni già fornite al paragrafo 6 della circolare n. 45/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2020), relativamente alle dodici giornate già previste dal decreto-legge n. 18/2020, all'art. 24, per i mesi di marzo e aprile 2020.

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di maggio e giugno, non era tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovevano considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruiti dai lavoratori, attraverso il flusso Uniemens, utilizzando i codici evento e i codici conguaglio, già istituiti con la circolare n. 45/2020, richiamati al successivo paragrafo "Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro".

Per i casi di pagamento diretto, l'indennità è erogata dall'INPS.

La domanda era invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. In tale caso i lavoratori dovevano presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992. Il conseguente provvedimento di autorizzazione doveva essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientranti nei mesi di maggio e giugno, poteva avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.

Compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l'iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia

In alternativa al congedo COVID-19, il comma 8 del menzionato art. 23 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall'art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34/2020, ha previsto la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l'iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro o, nel caso di lavoratori dipendenti di cui all'art. 25, comma 3, del citato decreto-legge n. 18/2020, di 2.000 euro.

Viste le modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 34/2020 e a seguito del riscontro da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la corretta interpretazione del dettato normativo, si rappresentano, fermi restando il principio di alternatività tra le misure e l'arco temporale di riferimento (dal 5 marzo al 31 luglio), i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:

- in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

In caso di genitori lavoratori dipendenti di cui all'art. 25, comma 3, del citato decreto-legge n. 18/2020, il limite di importo di 600 euro, è aumentato a 1.000 euro.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in cui all'interessato sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente al 9 luglio 2020, il medesimo può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.

Eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo COVID-19 sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti dell'INPS e riesaminati in autotutela. Pertanto, anche i ricorsi già presentati presso il Comitato Provinciale di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono definiti dalla Struttura territorialmente competente come riesame amministrativo in autotutela.

Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all'autorità giudiziaria.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro

Datori di lavoro con dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali

Per la corretta gestione dei congedi COVID-19, già introdotti dal decreto-legge n. 18/2020, e ampliati con il successivo decreto-legge n. 34/2020, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- **MV2**: congedo parentale di cui all'art. 23, comma 1, del DL n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e modificato dall'art. 72 comma 1 lettera a DL 34/2020 riferito a figli di età non superiore a dodici anni;
- **MV3**: congedo parentale di cui all'art. 23, comma 5, del DL n. 18/2020 e art. 72 comma 1 lettera a DL 34/2020, privo di limite di età, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- **MV4**: estensione di cui all'art. 24 del DL n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.27/2020 e modificato dall'art. 73 comma 1 DL 34/2020 dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione giornaliera;
- **MV5**: estensione di cui all'art. 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione oraria.

La durata massima dei congedi denominati **MV2** e **MV3**, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 72 del citato decreto-legge n. 34/2020, è di trenta giorni, decorrenti dal 5 marzo al 31 luglio 2020, la fruizione può essere continuativa o frazionata, ma sempre giornaliera.

I congedi di cui alla legge n. 104/1992 possono essere fruiti giornalmente (**MV4**) ovvero su base oraria (**MV5**) in analogia a quanto avviene per i tre giorni mensili in uso.

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento **<CodiceEvento>** di **<Settimana>** procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell'elemento **<DiffAccredito>** il valore della retribuzione "persa" a motivo dell'assenza.

Per tutti gli eventi richiamati è prevista la compilazione dell'elemento **<InfoAggEvento>**, in cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo.

Nel caso di **MV2** il codice fiscale da inserire sarà quello del figlio minore, di età non superiore a dodici anni; nel caso di **MV3** dovrà essere inserito il codice fiscale del figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale. Nel caso di **MV4** e di **MV5** dovrà essere inserito il codice fiscale del congiunto per la cui assistenza sono riconosciuti i giorni di permesso di cui dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero il

codice fiscale del lavoratore nel caso di giorni di permesso fruiti ai sensi dell'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992.

Trattandosi di eventi giornalieri o orari, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto.

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (**MV2, MV3, MV4**):

Elemento <Lavorato> = **N**

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = **1**

Elemento <CodiceEventoGiorn> = **MV2 / MV3 / MV4**

Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si fruisce del congedo, come sopra specificato.

In caso di fruizione oraria (evento **MV5**):

Elemento <Lavorato> = **S**

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = **2**

Elemento <CodiceEventoGiorn> = **MV5**

Elemento <NumOreEvento> = Numero ore **MV5** fruiti nel giorno

Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si fruisce del congedo, come sopra specificato.

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (**MV5**) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento <Lavorato> sarà = **N**.

L'elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = **2** se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = **1** se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

Per tutti i nuovi eventi in parola, nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria (**MV5**) dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo ad ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo

retribuito e varrà solo ad integrare la retribuzione di quest'ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;

- dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>;
- diversamente i giorni in cui esiste un congedo (MV5) con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> = N.

Per i periodi di astensione dal lavoro di cui all'art. 23, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e modificato dall'art. 72, comma 1, lettera b, del decreto-legge n. 34/2020 – a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – non è prevista la corresponsione di indennità né il riconoscimento di contribuzione figurativa.

Pertanto, in caso di fruizione di dette ultime giornate di astensione dal lavoro, l'assenza dovrà essere trattata, nel flusso Uniemens, con le modalità previste per l'aspettativa per motivi personali, senza retribuzione e senza copertura previdenziale.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l'elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediante l'utilizzazione dei seguenti codici causale:

- “Lo72” (evento MV2), avente il significato di “Congedo COVID 19 ai sensi dell'art 23, co. 1 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e modificato dall'art. 72 comma 1 lettera a DL 34/2020;
- “Lo73” (evento MV3), avente il significato di “Congedo COVID 19 ai sensi dell'art 23, co. 5 - DL 18/2020 ed art. 72 comma 1 lettera a DL 34/2020 relativo a genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età”;
- “Lo74” (evento MV4), avente il significato di “Estensione permessi retribuiti COVID 19 ai sensi dell'art 24 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.27/2020 e modificato dall'art. 73 comma 1 DL 34/2020; fruizione in modalità giornaliera”;
- “Lo75” (evento MV5), avente il significato di “Indennità di congedo fruito su base oraria in caso di congedo di cui art 24 DL 18/ 2020; fruizione in modalità oraria”.

Ai fini dell'applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <InfoAggcausaliContrib>, secondo le seguenti modalità:

- elemento <CodiceCausale>, indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento;
- elemento <IdentMotivoUtilizzo>, indicare il codice fiscale del soggetto fisico per il quale si fruisce il congedo/estensione del permesso retribuito;
- elemento <AnnoMeseRif>, indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens;

- elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif> relativo allo specifico <CodiceCausale> deve essere uguale all'importo indicato nell'elemento <ImportoRecMat>, a parità di <CausaleRecMat>.

Qualora, durante il predetto periodo di sospensione fossero stati utilizzati codici evento già in essere con o senza i relativi codici conguaglio, le aziende dovranno operare come segue:

Esposizione del solo codice evento già in essere e assenza del conguaglio

L'azienda nel flusso di competenza del mese di luglio 2020 dovrà inserire il corretto codice evento utilizzando l'elemento <Mese Precedente> o con flusso di variazione senza valenza contributiva e conguagliare la prestazione anticipata con le nuove modalità.

Esposizione del codice evento già in essere e contestuale conguaglio

L'azienda nel flusso di competenza del mese di luglio 2020 dovrà inserire il corretto codice evento utilizzando l'elemento <Mese Precedente> o con flusso di variazione senza valenza contributiva e, contestualmente, procedere alla restituzione dell'indennità conguagliata con i codici già in uso come indicato nell'allegato tecnico Uniemens, ed effettuare il conguaglio dell'intero importo spettante con i codici sopra istituiti.

Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per la corretta gestione dei congedi COVID-19, già introdotti dal citato decreto-legge n. 18/2020, e ampliati con il successivo decreto-legge n. 34/2020, nel flusso Uniemens Lista PosPA dovranno essere utilizzati i seguenti Codici Tipo Servizio di seguito indicati, la cui descrizione è stata aggiornata in virtù del menzionato decreto-legge n. 34/2020.

- 89: Congedo parentale per emergenza COVID-19 (Art. 23 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e modificato dall'art. 72 comma 1 lettera a DL 34/2020), riferito a figli di età non superiore a dodici anni, per i dipendenti delle aziende di cui all'art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.112;
- 90: Congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19 (Art. 23 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 ed art. 72 comma 1 lettera a DL 34/2020), per i dipendenti delle aziende di cui all'art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- 91: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge n.27/2020 e modificato dall'art. 73 comma 1 DL 34/2020) in fruizione giornaliera, per i dipendenti delle aziende di cui all'art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.112;
- 92: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge n.27/2020 e modificato dall'art. 73 comma 1 DL 34/2020), in fruizione oraria, per i dipendenti delle aziende di cui all'art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112.

Detti codici peraltro hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al precedente paragrafo, indicati in <PosContributiva> relativamente alle singole fattispecie, per cui:

- il codice Tipo Servizio 89 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento MV2;
- il codice Tipo Servizio 90 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento MV3;
- il codice Tipo Servizio 91 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento MV4;
- il codice Tipo Servizio 92 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento MV5.

Si ricorda che, come di consueto, le medesime assenze dovranno essere dichiarate anche nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, attenendosi alle istruzioni fornite nel precedente paragrafo, in relazione ai lavoratori per cui l'IVS è versata alla Gestione pubblica.

Nella compilazione della ListaPosPA relativa all'IVS, i Tipo Servizio suddetti dovranno essere indicati nell'elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8 da compilare con le modalità illustrate con la circolare n. 81 del 22 aprile 2015.

Al riguardo si ricorda che:

- il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo Eo e con il <GiornoFine> fine dell'ultimo quadro Eo, ovvero dei quadri V1, causale 5 relativi allo stesso mese solare, tenendo conto di eventuali periodi di sospensione di periodo utile o di cambio Tipo Impiego;
- non deve essere compilato l'elemento <RetribVirtualeFiniPens>;
- nell'elemento <PercRetribuzione> deve essere riportato il numero complessivo di giorni in cui si sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000);
- per quanto attiene il codice Tipo Servizio 92, fruibile in misura oraria, l'elemento dovrà essere compilato secondo le istruzioni fornite con circolare n. 40 del 23 febbraio 2016;
- devono essere compilati gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della gestione Credito e, ove prevista, di quella ENPDEP, commisurati alla retribuzione persa, così come sopra specificato. Per i periodi per i quali le aziende e gli Enti dovessero beneficiare ancora della sospensione, si dovranno compilare anche i relativi elementi <ContributoSospesoCred> e <ContributoSospesoENPDEP>.

Datori di lavoro che inviano le denunce di manodopera DMAG/Uniemens (PosAgri) per il personale a tempo indeterminato iscritto alla sezione agricola del Fondo per i lavoratori dipendenti (FPLD)

Per la gestione dei congedi Covid-19 relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotti dal decreto-legge n. 18/2020, sono stati istituiti, per il flusso DMAG e il flusso Uniemens (PosAgri) (cfr. paragrafo 8.3 della circolare n. 45/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2020):

- codice "1" dell'elemento <CodiceRetribuzione>, che assume il significato di "Congedo parentale di cui all'art. 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per i figli di età non superiore a dodici anni";
- codice "2" dell'elemento <CodiceRetribuzione>, che assume il significato di "Congedo parentale di cui all'art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale".

Nel flusso DMAG, a differenza del flusso UniEmens, i nuovi codici “1” e “2” devono essere valorizzati nel campo “TIPORETRIBUZIONE”.

La durata massima del congedo COVID-19 identificato dai predetti codici, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 72 del decreto-legge n.34/2020, è di trenta giorni; i giorni possono essere utilizzati a decorrere dal 5 marzo al 31 luglio 2020, sia in modo continuativo che frazionato.

Per i periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo, convertiti d’ufficio in congedo COVID-19 ovvero per il congedo COVID-19 richiesto dal lavoratore per il mese di marzo 2020 retroattivamente secondo quanto indicato al precedente paragrafo “*Periodi di congedo COVID-19 e conversione d’ufficio dei periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale*”, i datori di lavoro che hanno inviato i flussi DMAG/Uniemens inserendo il congedo parentale o il prolungamento dello stesso, dovranno inviare un flusso DMAG/Uniemens di variazione contenente per i lavoratori interessati il <CodiceRetribuzione> (ovvero il “TIPORETRIBUZIONE” per il DMAG) “1” o “2” e nell’elemento “Retribuzione” la differenza dell’indennità anticipata al lavoratore a seguito della conversione del congedo (ulteriore importo del 20%).

Non deve essere indicato il numero di giornate trasformate in congedo COVID-19, in quanto le stesse sono automaticamente acquisite dalle informazioni in possesso dell’Istituto.

Per il congedo COVID-19 autorizzato per i mesi di aprile, maggio e giugno, i datori di lavoro dovranno rinviare, ove necessario, entro il mese di agosto 2020, i flussi Uniemens (PosAgri), inserendo i predetti codici “1” o “2” per sostituire quelli inviati in precedenza.

I periodi di astensione dal lavoro di cui all’art. 23, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, non dovranno essere trattati nel flusso Uniemens in quanto per gli stessi, come precisato in premessa, non è prevista né la corresponsione di indennità, né il riconoscimento di contribuzione figurativa.

Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa

Come precisato nella circolare n. 45/2020, paragrafo 3 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2020), ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di fruizione del congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Con riferimento agli obblighi di contribuzione delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP, si rinvia alle indicazioni di cui al paragrafo 8.4 della citata circolare n. 45/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2020) e ad apposito messaggio, di prossima pubblicazione, con il quale saranno fornite le indicazioni ai fini delle prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS/TFR).

I periodi di congedo per i quali l'art. 72 del decreto-legge n. 34/2020 prevede l'ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate fruibili, dovranno essere dichiarati con l'elemento V1 Causale 7 CMU 8, utilizzando il seguente Tipo Servizio già previsto di cui viene aggiornata la descrizione:

- **93.** Congedo parentale per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per emergenza COVID 19 (Art. 25 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020).

La compilazione di tale elemento deve essere effettuata nel rispetto delle istruzioni fornite con la circolare n. 81 del 22 aprile 2015.

Al riguardo si ricorda che:

- il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo E0 e con il <GiornoFine> fine dell'ultimo quadro E0, ovvero dei quadri V1, causale 5 relativi allo stesso mese solare, tenendo conto di eventuali periodi di sospensione di periodo utile o di cambio Tipo Impiego;
- nell'elemento <RetribVirtualeFinisPens> si dovrà dichiarare la quota parte della retribuzione ricorrente non erogata al lavoratore nel periodo di riferimento;
- nell'elemento <PercRetribuzione> deve essere riportato il numero complessivo di giorni in cui si sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000);
- devono essere compilati gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della gestione Credito e ove prevista di quella ENPDEP commisurati alla retribuzione figurativa accreditata ai fini pensionistici.

Non devono essere comunicati con tale Tipo Servizio i permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992, che per i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche costituiscono Servizio Ordinario con relativo versamento della contribuzione dovuta.

Per tutti i lavoratori pubblici o privati, con iscrizione alla Gestione pubblica per i quali, per i mesi oggetto di ampliamento temporale, i periodi di congedo fossero stati già comunicati con i consueti codici di congedo parentale, per procedere alla conversione nel congedo COVID-19, i datori di lavoro dovranno trasmettere gli elementi V1, Causale 7, CMU 8, ad annullamento ed inviare quelli con i Tipi Servizio previsti dalla presente circolare.

OGGETTO: CONGEDO COVID-19 PER LA CURA DEI MINORI: POSSIBILE FRUIRLO FINO AL 31 AGOSTO 2020 E ANCHE IN MODALITÀ ORARIA, A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. «RILANCIO»

La legge 17 luglio 2020, n. 77 – di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 34/2020 (cd «decreto Rilancio» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), pubblicata in altra parte di questo Notiziario – ha modificato, dal 19 luglio scorso, la disciplina del congedo ^(*) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (di cui si tratta anche in altra parte di questo Notiziario), previsto dall'art. 23 del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32, n. 21, n. 16, n. 15 e n. 11 del 2020), convertito in legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020).

Di conseguenza:

- il cd «congedo COVID-19» potrà essere fruito - sempre per un massimo di 30 giorni - fino al 31 agosto 2020 (e non più entro il prossimo 31 luglio), e anche in modalità oraria;
- con il messaggio n. 2902 del 21 luglio scorso, l'INPS ha comunicato che:
 - a) l'applicazione disponibile sul proprio portale istituzionale per presentare la richiesta in modalità giornaliera è stata aggiornata;
 - b) fornirà successivamente le indicazioni per la presentazione della domanda in modalità oraria, che potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data della sua presentazione, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.

^(*) Dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato/iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995/autonomi iscritti all'INPS, possono fruire di un congedo:

- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni (originariamente 15);
- per i figli di età inferiore a 12 anni;
- per il quale è riconosciuta un'indennità: 1) per i lavoratori subordinati, pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il «congedo di maternità»; 2) per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, «*pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità*»; 3) per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, «*commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto*».

OGGETTO: **TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER COVID-19 E NUOVA DISCIPLINA DECADENZIALE CHIARIMENTI INPS**

La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata oggetto di un duplice intervento:

- da parte del d.l. 19/05/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020, convertito dalla legge - pubblicata in questo Notiziario - 17/07/2020, n. 77);
- del d.l. 16/06/20, n. 52 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020), abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 77/2020, che ne ha peraltro *“fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge”*.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 52/2020, oltre a stabilire termini di trasmissione più stringenti per l'invio delle istanze, ha altresì introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Secondo il disposto normativo, infatti, le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime il d.l. n. 52/2020 ha stabilito che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini erano spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore), se tale ultima data fosse stata posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato, a pena di decadenza, entro il 15 luglio scorso.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono ripresentarla nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

In conseguenza di quanto precede, l'INPS:

- con il messaggio n. 2489/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020) e le successive circolari n. 84 e n. 86 del 2020 (di cui si tratta in altre parti di questo Notiziario) ha illustrato la disciplina relativa ai nuovi termini di presentazione delle domande, come sopra riepilogata;

- con il messaggio 21/07/20, n. 2901 ha fornito le seguenti indicazioni operative – su conforme avviso del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – sulla portata del d.l. n. 52/2020 e, in particolare, in relazione ai diversi e rilevanti effetti che discendono dall'applicazione del nuovo regime decadenziale dallo stesso introdotto.

Il termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 52/2020, non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

A titolo di esempio, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all'8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dall'1 all'8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l'intervento di CIGO attraverso l'invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal d.l. n. 52/2020.

Le indicazioni sopra espone trovano applicazione con riferimento ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD.

Modalità operative e gestionali

Nelle more dell'implementazione delle nuove funzionalità informatiche, il cui rilascio sarà comunicato con apposito messaggio, le strutture territoriali, ai fini della gestione del regime decadenziale, opereranno, in fase di prima applicazione, come segue.

Rilevata la decadenza dell'istanza riferita ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, gli operatori – in considerazione dei rilevanti effetti che dalla stessa discendono – provvederanno tempestivamente a respingere per decadenza la domanda.

All'esito sopra descritto, le aziende potranno presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione della nuova disciplina, le aziende, tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale, potranno, in alternativa, manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l'accoglimento parziale dell'istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale. In questo caso, le strutture territoriali potranno, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di accoglimento parziale.

Fase transitoria: rifinanziamenti CIGD; trattamento di CIGD per gli sportivi professionisti e per le aziende plurilocalizzate: decorrenze del regime decadenziale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52/2020

Con la circolare n. 86/2020, l'INPS ha illustrato le modifiche apportate alla disciplina della CIGD a opera dei decreti-legge n. 34/2020 e n. 52/2020.

Con riguardo alla previsione di cui all'art. 22-*quater* del d.l. n. 18/2020, introdotto dall'art. 71 del d.l. n. 34/2020 - secondo cui i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall'INPS su domanda dei datori di lavoro -, l'Istituto comunica che è in corso di registrazione il decreto interministeriale di riparto della terza quota di risorse destinate ad alcune Regioni, che hanno dovuto interrompere la decretazione concessoria a causa del raggiungimento dello specifico limite di spesa loro assegnato.

«In conseguenza, per tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative alle 5 settimane che le aziende devono richiedere all'INPS per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa precedenti il 31 maggio, su specifico orientamento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il relativo termine di decadenza – che, in relazione alla previsione di cui al d.l. n. 52/2020 sarebbe scaduto il 17 luglio 2020 – deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto».

In relazione al particolare trattamento previsto dall'art. 98, comma 7, del d.l. n. 34/2020, in favore degli sportivi professionisti nonché con riferimento ai trattamenti di CIGD per periodi successivi alle prime 9 settimane che i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più regioni (c.d. aziende plurilocalizzate) devono richiedere all'INPS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020, N.d.R.), l'INPS ha precisato quanto segue.

In ragione del recente riconoscimento da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali delle competenze a carico dell'Istituto per la gestione delle domande di queste due misure, le procedure informatiche per l'acquisizione delle domande e la conseguente gestione delle citate misure sono in corso di rilascio.

Pertanto, su avviso conforme ministeriale, gli effetti del regime decadenziale sopra descritto, relativo alle istanze di concessione dei due trattamenti, si considereranno operanti decorsi 30 giorni dalle date di rilascio dei nuovi applicativi che saranno comunicati con apposito messaggio. In tal senso, deve intendersi modificato il termine di 15 giorni di cui al messaggio INPS 17/07/20, n. 2856 (di cui si tratta in altra parte di questo Notiziario).

OGGETTO: TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI GIUGNO 2020

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **giugno 2020** pari a **102,5** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 giugno 2020** al **14 luglio 2020** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **0,750%**.